Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Sabato, 16 ottobre — Numero 245

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1431 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In conformità del decreto-legge 4 maggio 1919, n. 667, a decorrere dal 1° luglio 1920, sono istituite nel ruolo organico del R. corpo del genio civile le categorie dei disegnatori e degli assistenti, col numero di posti e con gli stipendi di cui alla annessa tabella.

Ciascuna delle dette categorie ha un unico grado.

Art. 2.

Al personale di cui all'articolo precedente si applicano tutte le disposizioni che riguardano l'ordinamento del personale del R. corpo del genio civile.

Art. 3.

I posti di disegnatore e di assistente sono conferiti in seguito a concorso per esame, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, a coloro che non abbiano superato il trentesimo anno di età, detratto il periodo di servizio militare, e siano forniti:

a) per i posti di disegnatore, della licenza di una scuola di belle arti o della patente di perito agrimensore o del titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole governative;

b) per i posti di assistente, della licenza di scuola ginnasiale o tecnica o di arti e mestieri.

Si applicano per i detti concorsi le disposizioni contenute nell'articolo 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Art. 4.

In occasione dell'attuazione della presente legge potranno, su loro domanda, essere inscritti nelle categorie dei disegnatori e degli assistenti gli attuali impiegati del ruolo aggiunto, quelli provvisori ed avventizi del genio civile assunti in base all'art. 31 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522, alla legge 11 giugno 1897, n. 182, ed al decreto Luogotenenziale 9 aprile 1916, n. 400, nonchè gli inscritti negli elenchi del personale provvisorio del genio civile nelle categorie dei disegnatori e degli assistenti, i quali prestavano servizio presso gli uffici del genio civile al 1° gennaio 1918 o che anteriormente avevano cessato dal servizio per richiamo alle armi e non avevano oltrepassato l'età di 50 anni al 1° gennaio 1918.

Essi saranno nominati, quando ne siano riconosciuti meritevoli dal Comitato del personale, secondo l'ordine risultante dalla classificazione di ciascuno nei quadri degli stipendi a termini del R. decreto 11 marzo 1920, n. 292, ed a parità di tale condizione secondo l'anzianità di servizio nel genio civile e poi secondo l'età.

Coloro che per le mansioni esercitate e per l'attitudine dimostrata, fossero giudicati dal Comitato del personale più idonei per mansioni d'ordine, saranno inscritti invece nella categoria degli ufficiali d'ordine di ruolo ordinario insieme agli ufficiali d'ordine di ruolo aggiunto i quali nell'occasione della attuazione della presente legge ne abbiano fatta domanda, purchè non avevano oltrepassato il cinquantesimo anno di età al 1° maggio 1918 e dal Comitato medesimo siano loro riconosciuti i requisiti della diligenza, della capacità e della buona condotta. Tale inscrizione avrà luogo dopo nominati gli ufficiali d'ordine in prova di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667 e secondo le norme di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 5.

Coloro i quali, in applicazione del precedente articolo, saranno riconosciuti meritevoli della nomina a disegnatore, assistente o ufficiale d'ordine, conseguiranno tale nomina a mano a mano che si

verifichino le corrispondenti vacanze nel ruolo organico del genio civile.

Gli impiegati provvisori ed avventizi che non possano conseguire la nomina in parola per aver sorpassato il prescritto limite di età, saranno inscritti nel ruolo del personale aggiunto del genio civile, sempre che ne siano riconosciuti meritevoli dal Comitato del personale.

I provvisori ed avventizi che non siano ritenuti meritevoli della inscrizione nel ruolo ordinario o aggiunto, saranno licenziati con una indennità corrispondente a due mesi di stipendio al netto dell'indennità caro-viveri.

Art. 6.

Durante un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1920, i posti di ingegnere allievo e di geometra nel ruolo del genio civile saranno riservati esclusivamente:

a) agli ingegneri e geometri in prova assunti nel modo indicato nell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667;

b) agli impiegati provvisori ed avventizi attualmente in servizio, assunti in base all'art. 31 del testo unico sul genio civile 3 settembre 1906, n. 522, ed in base alla legge 11 giugno 1897, n. 182, o al decreto Luogotenenziale 9 aprile 1916, n. 400, che siano forniti dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai concorsi per ingegnere allievo e per geometra del genio civile e che al 1° maggio 1918 non avevano superato l'età di anni 50;

c) agli inscritti negli elenchi del personale provvisorio del genio civile in servizio presso gli uffici del genio civile al 1° maggio 1919 o che anteriormente avevano cessato dal servizio per richiamo alle armi, che si trovino, per titoli di studio e per età, nelle condizioni di cui al comma precedente;

d) agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici appartenenti alle varie categorie i quali siano provvisti dei titoli di studio prescritti, salvo quanto dispone l'art. 8 del decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, la cui applicazione è prorogata al 31 dicembre 1920;

e) agli ufficiali idraulici e di bonifica provvisti del titolo di geometra, ancorchè di età superiore a 50 anni, che non abbiano raggiunto il limite di servizio per il collocamento a riposo.

Art. 7.

La nomina in ruolo degli impiegati di cui all'articolo precedente ed all'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 4 maggio 1919, n. 667, ha luogo esclusivamente per merito in seguito a parere del Consiglio di amministrazione, del Comitato pel personale del genio civile o delle Commissioni per il personale di custodia delle opere idrauliche o di bonifica, secondo la rispettiva competenza e con le norme indicate nell'articolo 4, secondo comma, della presente legge.

Art. 8.

Coloro i quali in applicazione del precedente art. 6 si troveranno in grado di conseguire la nomina ad ingegnere allievo od a geometra potranno ottenere tale nomina a mano a mano che si verifichino le corrispondenti vacanze nel ruolo organico del genio civile, mentre quelli che abbiano sorpassato il prescritto limite di età saranno iscritti nel ruolo del personale aggiunto del genio civile, sempre che ne siano dichiarati meritevoli dal Comitato del personale.

Gli impiegati in prova, provvisori ed avventizi, che dal Comitato predetto non siano riconosciuti meritevoli dell'iscrizione in ruolo, saranno dispensati dal servizio con una indennità corrispondente a due mesi di stipendio al netto dell'indennità caro-viveri.

Art. 9.

Gli ingegneri provvisori, avventizi ed in prova, i quali, alla data della presentazione della presente legge, contino almeno 6 anni di lodevole servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici, e non abbiano superato il 45° anno di età, potranno, su conforme parere del Comitato per il personale del genio civile, conseguire, man mano che si rendono vacanti i posti, la nomina ad ingegnere di sezione senza pregiudizio per l'anzianità degli ingegneri allievi in prova assunti in seguito ai concorsi indetti anteriormente alla presente legge, allorchè questi saranno promossi ingegneri di sezione.

Art. 10.

Qualora, per fatti sopravvenuti o accertati dopo il parere del Comitato del personale, debbasi iniziare contro l'impiegato procedimento disciplinare e per la dispensa dal servizio è sospesa la nomina di cui agli articoli precedenti, in seguito a decreto del ministro emanato su parere motivato conforme del Comitato del personale e da registrarsi alla Corte dei conti.

La nomina non può aver luogo quando all'impiegato sia inflitta una pena disciplinare superiore alla sospensione dallo stipendio.

Art. 11.

Gli impiegati del ruolo aggiunto, i quali, a termini degli articoli precedenti, facciano passaggio nel ruolo ordinario, le loro vedove ed i loro figli conservano il diritto alla indennità speciale di cui all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, modificato con l'art. 12 della presente legge, nei casi ed alle condizioni ivi previste fino a che acquistino diritto all'indennità ordinaria ed alla pensione, giusta il testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e modificato col decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970.

Salvo quanto dispone l'art. 14 del R. decreto suaccennato 23 ottobre 1919 riguardo al riconoscimento del servizio di straordinario gli impiegati predetti possono ottenere che il servizio già prestato nel ruolo aggiunto sia calcolato per la liquidazione della indennità ordinaria o della pensione, purchè ne facciano domanda entro sei mesi dalla data del passaggio nel ruolo ordinario. Essi saranno in tal caso sottoposti ad una ritenuta straordinaria del sei per cento commisurata allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli di cui si chiede il riconoscimento con le modalità stabilite nel regolamento per l'esecuzione del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970.

Art. 12.

L'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, è modificato come segue:

« Ai funzionari inscritti nei ruoli del personale aggiunto che all'età di 65 anni chiedessero il collocamento a riposo, o che in qualunque tempo fossero dispensati dall'ufficio per accertata inabilità o per riduzione di corpo, alle vedove ed ai figli in caso di morte dell'impiegato durante il servizio, che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge organica sulle pensioni, sarà corrisposta una volta tanto una indennità in ragione di un mese di stipendio per ognuno dei primi quindici anni di servizio e di un mese per ogni biennio intiero di ulteriore servizio.

Nel computo delle indennità sarà tenuto conto del servizio straordinario prestato, e degli anni di servizio militare utile, secondo le disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato ».

Art. 13.

Sono abrogati l'art. 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Real corpo del genio civile 3 settembre 1906, n. 522, l'articolo 7 della legge 9 luglio 1908, n. 403, e, per quanto è diversamente disposto dalla presente legge, l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667.

Il ruolo aggiunto del genio civile resta in vigore esclusivamente per il personale attuale e per quello che vi sarà inscritto in dipendenza della esecuzione della presente legge e fino ad eliminazione di esso.

Art. 14.

Per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data della presente legge, è sospesa l'applicazione dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667.

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare entro sei mesi in testo unico le disposizioni contenute nella presente legge con tutte le altre che riguardano l'ordinamento del Real corpo del genio civile, ed inoltre ad emanare il relativo regolamento per la sua esecuzione.

Art. 16.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

TABELLA DEGLI STIPENDI
annessa alla legge 5 ottobre 1920

Disegnatori.
Numero dei posti stabiliti nell'organico 90.
Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 4600 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 5200 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 5800 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 19° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7000 al compimento del 23° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 7600 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8200 al compimento del 33° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8800 al compimento del 38° anno di grado.

Assistenti.
Numero dei posti stabiliti nell'organico 500.
Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4000 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 14° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 18° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6000 al compimento del 22° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6500 al compimento del 26° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7000 al compimento del 30° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7500 al compimento del 34° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 38° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.
Il ministro del tesoro
MEDA.

Il numero 1482 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2350, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire una parte dei fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a Società cooperative fra il personale dell'Amministrazione stessa per la costruzione di case popolari e economiche, e attribuisce alla Cassa depositi e prestiti la gestione della « Fondazione Elena di Savoia ».

Art. 2.

Negli articoli 3, 4 e 9 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2350, alle parole: « Regio decreto 27 febbraio 1908, n. 89 », sono sostituite le seguenti: « Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2318 ».

Art. 3.

L'Amministrazione ferroviaria è autorizzata ad investire in mutui suppletivi alle Società cooperative che siano state finanziate parzialmente con mutui sulla somma di lire 75 milioni di cui all'art. 1° del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2350, altri 45 milioni dei fondi della gestione pensioni e sussidi del personale ferroviario, con le stesse norme del decreto medesimo. Sulla somma di 45 milioni sarà corrisposto l'interesse annuo del quattro per cento, più 0,10 0[0 per rimborso di spese generali.

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nei limiti delle proprie disponibilità, da destinarsi ai fini di cui nel Regio decreto 2 maggio 1920, n. 521, su richiesta dell'Amministrazione delle ferrovie stesse, i fondi occorrenti per la concessione di mutui alle Società cooperative costituite fra il personale delle ferrovie dello Stato, residenti sia in città sedi di Direzioni di compartimenti ferroviari, sia nelle altre località ove esistano importanti impianti ferroviari.

Ai mutui da farsi dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e da ammortizzarsi in un periodo massimo di 50 anni, si applica l'interesse fissato annualmente dal ministro del tesoro per i mutui di favore della Cassa stessa; l'annualità di ammortamento di tali mutui e dei relativi interessi, al netto del contributo dello Stato, sarà inscritta in ciascun anno nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e pagata alla Cassa depositi e prestiti entro il 25 giugno.

Ai mutui concessi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alle Società cooperative si applica lo stesso interesse di cui al precedente comma, fermo restando per quanto altro li concerne le disposizioni dei RR. decreti 27 novembre 1919, n. 2350; 30 novembre 1919, n. 2318; 8 gennaio 1920, n. 16, e 2 maggio 1920, n. 521.

Sono estese alle cooperative residenti in località non sedi di Direzioni dei compartimenti ferroviari le disposizioni dell'art. 10 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2350.

Art. 5.

È portato da 15 a 17 milioni il limite massimo che potrà raggiungere entro l'esercizio finanziario 1923 924, la somma da stanziarsi di anno in anno sul bilancio del Ministero per l'industria e il commercio, per il pagamento degli interessi a carico dello Stato sui mutui di cui al R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, al R. decreto 27 novembre 1919, n. 2350, al R. decreto 8 gennaio 1920, n. 16, al R. decreto 2 maggio 1920, n. 521, ed alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1485 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto n. 6962 (serie 3ª), in data 28 giugno 1890 con cui veniva stabilita una indennità di residenza per i personali amministrativo e di bassa forza delle Capitanerie di porto destinati in località d'aria malsana o disagiata;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle località d'aria malsana o disagiata indicate nel succitato R decreto, viene aggiunta la seguente:

Tonnarella (Furnari), compartimento marittimo di Messina.

Pel titolare della Delegazione di porto di Tonnarella è stabilita una indennità annua di L. 200, con decorrenza dal primo ottobre 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 23 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO.

Visto *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1285 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti il Nostro decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e quello in data odierna relativo al Servizio idrografico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, e con i ministri segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura, per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — FACTA — MEDA — MICHELI — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

REGOLAMENTO
per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche

CAPO I.

Elenchi delle acque pubbliche — Riconoscimenti Catasto delle utenze.

Elenchi delle acque pubbliche.

Art. 1.

Gli Uffici del genio civile provvedono alla compilazione degli schemi degli elenchi principali e suppletivi delle acque pubbliche, a termini degli articoli 3 e 4 del R. decreto 9 ottobre 1919, numero 2161.

I detti schemi sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle acque pubbliche) che dopo preliminare esame e le eventuali rettifiche ne ordina la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Art. 2.

Il Ministero, mentre dispone la pubblicazione degli schemi sulla *Gazzetta ufficiale*, incarica i rispettivi Uffici del genio civile di provvedere alla pubblicazione degli schemi stessi mediante:

a) deposito di ogni schema nell'ufficio di prefettura della relativa Provincia;

b) inserzione nel foglio degli annunzi legali della Provincia dello schema stesso;

c) deposito di un esemplare di detto foglio degli annunzi legali nella segreteria di tutti i Comuni della Provincia, per gli elenchi principali, e nella segreteria dei Comuni direttamente interessati per gli elenchi suppletivi;

d) affissione all'albo pretorio di detti Comuni e occorrendo

nei luoghi di ordinaria frequenza, per un termine di 30 giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione così nella *Gazzetta ufficiale* come nel foglio degli annunzi legali e dell'eseguito deposito ed avverta che gli interessati possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine dei sei mesi a decorrere dalla data della inserzione nella *Gazzetta ufficiale*;

e) inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia indicati dal Ministero dei lavori pubblici.

Trascorso il termine per le opposizioni, gli uffici del genio civile trasmettono al Ministero dei lavori pubblici gli schemi e le opposizioni con particolareggiata relazione.

Art. 3.

Approvati gli elenchi a termini dell'art. 3 del decreto Regio 9 ottobre 1919, n. 2161, essi sono pubblicati con i relativi decreti di approvazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e inseriti nel Foglio degli annunzi legali della Provincia. Un esemplare di detto foglio deve essere depositato per 30 giorni nella segreteria dei Comuni indicati nell'articolo precedente. Della avvenuta inserzione e dell'eseguito deposito si dà notizia mediante avviso da affiggersi per 15 giorni all'albo pretorio dei Comuni. L'avviso rende nota la data di scadenza dell'anno entro cui devono essere fatte le domande di riconoscimento e le dichiarazioni di utenza ai termini degli articoli 2 e 7 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e richiama le sanzioni da questi comminate in caso d'inadempienza.

Riconoscimenti.

Art. 4.

La domanda di riconoscimento, di cui all'art. 2 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, deve essere diretta al Ministero dei lavori pubblici e presentata in doppio originale all'Ufficio del genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa o l'opificio situato sopra acqua pubblica.

Il detto ufficio restituisce all'esibitore uno degli originali con la attestazione della data di presentazione.

L'utente deve indicare il quantitativo d'acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata e, in caso di utenza per irrigazione, anche la superficie dei terreni irrigati e produrre il titolo legittimo o i documenti atti a provare l'uso della derivazione durante tutto il trentennio anteriore alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, nonchè i tipi eventualmente necessari ad illustrare le opere di derivazione esistenti ed i limiti della superficie irrigata.

Nella domanda deve essere fatta dichiarazione di domicilio.

Il richiedente deve depositare, nel termine assegnatogli dall'ufficio del genio civile e non superiore a giorni 30, la somma dall'Ufficio stesso ritenuta necessaria per le spese della procedura di riconoscimento.

Art. 5.

La domanda è affissa in copia, per 15 giorni, all'albo pretorio del Comune in cui cadono le opere di presa o in cui si trova l'opificio situato sopra acqua pubblica e un estratto di essa è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della Provincia ed affisso all'albo pretorio degli altri Comuni compresi fra la presa e la restituzione delle acque. L'Amministrazione può disporre che si omettano le formalità di pubblicazione nel caso in cui la domanda riguardi una derivazione di pochissima entità.

In base ai risultati dell'istruttoria, nella quale si osserverà, in quanto possibile, il disposto del successivo art. 13 e agli accertamenti locali praticati dal genio civile, il ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, emette il decreto che fa luogo al riconoscimento dell'utenza in tutto o in parte o respinge la domanda.

Il decreto è notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, consegnandone copia all'interessato o a persona sua famigliare, o in mancanza, al sindaco del Comune in cui si trovano le opere di presa della derivazione o l'opificio situato sopra acqua pubblica.

Del decreto è trasmessa copia al Ministero delle finanze.

Art. 6.

Decorso il termine di cui all'art. 2 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, o divenuto irretrattabile il decreto che respinge in tutto o in parte una domanda di riconoscimento, il ministro dei lavori pubblici, ove non si avvalga della facoltà di cui all'art. 42, comma secondo, del R. decreto suddetto, ordina la rimozione di tutte le opere esistenti nell'alveo e dell'edificio di presa, nonchè il ripristino delle sponde e degli argini del corso d'acqua da cui si effettua la derivazione, o la riduzione delle opere nei limiti del riconoscimento.

Qualora non si ottemperi all'esecuzione nel termine prescritto vi provvederà d'ufficio il genio civile a spese dell'utente.

Catasto delle utenze.

Art. 7.

La dichiarazione di utenza per la formazione del catasto di cui all'art. 7 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, deve essere redatta su moduli a stampa forniti dal Ministero delle finanze e presentata in doppio originale al sindaco del Comune in cui si trovano le opere di presa della derivazione o l'opificio situato su acqua pubblica. Uno degli originali è restituito all'interessato con attestazione della data di presentazione.

Alla dichiarazione sono tenuti tutti gli utenti che non l'abbiano presentata dopo l'entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664.

Gli utenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua, devono indicare la data di presentazione della relativa domanda. Il sindaco trasmette le dichiarazioni all'Intendenza di finanza della Provincia, accompagnandole con le notizie che sono a sua conoscenza e che valgano a rettificare le eventuali inesattezze.

Trascorso il termine assegnato agli utenti, il sindaco ha l'obbligo di supplire d'ufficio, nel termine di un anno, alle dichiarazioni non presentate.

Art. 8.

L'Intendenza di finanza compila lo schema di catasto delle utenze esistenti nella Provincia e lo trasmette al Ministero delle finanze, il quale, riconosciutolo regolare, ne dispone la pubblicazione mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e affissione per quindici giorni all'albo pretorio di ciascun Comune per la parte riguardante il rispettivo territorio.

Il Ministero delle finanze provvede poi alla conservazione ed all'aggiornamento del catasto, apportandovi le occorrenti variazioni ed aggiunte.

CAPO II.

Domande di concessione — Istruttoria.

Art. 9.

Le domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche sono presentate in doppio originale al competente ufficio del genio civile il quale restituisce all'esibitore uno degli originali con l'attestazione della data di presentazione.

La domanda può essere presentata con riserva di indicare o di costituire un Consorzio o una Società civile o commerciale per attuare la concessione.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare il suo domicilio.

Il progetto di massima deve essere presentato in originale e copia e deve comprendere i seguenti documenti:

1° Per le grandi derivazioni:

a) relazione particolareggiata con speciale riguardo alla razionale utilizzazione del corso d'acqua e del bacino idrografico;

b) corografia;
c) piano generale;
d) profili longitudinali e trasversali;
e) disegni delle principali opere d'arte;
f) calcolo sommario della spesa e piano finanziario.

2° Per le piccole derivazioni:
a) relazione particolareggiata;
b) corografia;
c) piano topografico;
d) profili longitudinali e trasversali;
e) disegni delle principali opere d'arte.

Art. 10.

Sono irricevibili le domande sprovviste della prescritta documentazione.

I documenti tecnici devono essere firmati da un ingegnere. Per le piccole derivazioni di lieve entità può l'Ufficio del genio civile dispensare dal produrre alcuni dei documenti prescritti, salvo la facoltà di chiedere in seguito il completamento della documentazione tecnica; e può ammettere che i documenti siano firmati da un geometra o da un perito agronomo.

Qualora si riconosca che qualcuno dei documenti tecnici, di cui all'articolo precedente, debba essere completato o regolarizzato, l'Ufficio del genio civile assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni, trascorso il quale si prosegue nella procedura a norma della legge.

Art. 11.

Sono a carico di chi chiede la concessione le spese occorrenti per la istruttoria o in genere per l'esame della domanda.

Il richiedente deve depositare, oltre alla somma di cui al penultimo comma dell'art. 9 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, che è dovuta anche quando trattisi di derivazioni che possano essere concesse con esenzione di canone, le somme che l'ufficio del genio civile ravvisi necessarie per il pagamento delle spese anzidette.

Non effettuandosi il deposito entro il termine assegnato, che non potrà essere superiore a trenta giorni, la domanda non avrà ulteriore corso.

Le spese effettivamente incontrate sono liquidate dall'ingegnere capo del genio civile.

Nel caso in cui, a termini dell'art. 10 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, fra più domande aventi per oggetto in tutto o in parte la stessa concessione sia preferita una di quelle ammessa ad istruttoria in virtù dell'art. 11 del menzionato decreto, la concessione sarà subordinata alla condizione che il concessionario rifonda tutte le spese d'istruttoria e di esame delle domande anteriori.

Art. 12.

La pubblicazione della domanda a termini dell'art. 9, quinto comma, del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, è fatta, dopo 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale*, mediante ordinanza ministeriale che stabilirà l'Ufficio del genio civile presso il quale la domanda e il progetto saranno depositati, i giorni in cui saranno visibili al pubblico, i Comuni e i giorni nei quali l'ordinanza dovrà rimanere affissa all'albo pretorio, il periodo di tempo non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni, entro il quale potranno presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte alla derivazione richiesta. In calce all'ordinanza l'Ufficio del genio civile stabilisce il giorno e l'ora della visita locale ed il luogo di ritrovo.

Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque, l'ordinanza indica che la pubblicazione è fatta anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 13

Le circostanze di fatto constatate durante la visita locale risulteranno da un verbale redatto dal funzionario del genio civile procedente. In detto verbale, su richiesta degli interessati o loro rappresentanti intervenuti, saranno inoltre inserite le osservazioni e le controdeduzioni.

Art. 14.

La relazione dell'Ufficio del genio civile sui risultati dell'istruttoria fornirà particolari informazioni sui seguenti punti:

A) Se si tratta di derivazione:

1° sulla quantità d'acqua che si può concedere, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata e sulla lunghezza e pendenza dei canali di presa e restituzione;

2° sopra le opere di raccolta e sopra la direzione, la lunghezza, l'altezza, la forma e la natura delle chiuse che si dovessero costruire nell'acqua pubblica e sulla loro innocuità per gli interessi pubblici e i diritti dei terzi;

3° sulla forma e sulle dimensioni della bocca di derivazione e degli edifici e congegni occorrenti per regolare l'estrazione dell'acqua nei limiti della concessione, e per impedire che in qualunque tempo e specialmente nell'occasione di piene s'introducano acque sovrabbondanti nel canale derivatore, sia nel caso di nuova costruzione sia quando si usino in tutto o in parte cavi esistenti, tenuto conto della sua sezione e pendenza e degli scaricatori con i quali si è provveduto a smaltire le dette acque;

4° sopra il modo di restituzione delle acque, quando ne sia il caso, al loro corso primitivo, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e del buon regime idraulico;

5° sopra le cautele da prescriversi per l'innocuo ripristinamento della chiusa se è instabile.

B) Se si tratta di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

1° sulla distanza dell'opificio dalle sponde, salvo che esso occupi l'intera larghezza dell'alveo o bacino d'acqua;

2° sulle rampe e strade di accesso all'opificio all'effetto di accertarne l'innocuità rispetto alle sponde ed alle arginature;

3° sulle cautele da richiedersi in caso di piena.

C) Tanto se si tratta di derivazione quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

1° sulla razionale utilizzazione dei corsi d'acqua e del bacino idrografico e sulla compatibilità della concessione col buon regime idraulico e sulle garanzie da richiedersi a tutela del detto regime;

2° sulle norme da prescriversi per il regolare eseguimento delle opere nei riguardi dell'interesse pubblico e della incolumità di opere pubbliche e beni in genere;

3° sulle cautele per impedire inquinamento delle acque;

4° sopra le opposizioni presentate e sopra tutte le particolarità locali di qualche rilievo per la concessione domandata;

5° sull'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate e sui canoni da richiedersi a norma degli articoli 26 e 27 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, con la indicazione, per le concessioni ad uso di forza motrice, dei necessari calcoli;

6° sulle garanzie da richiedersi nell'interesse del regime idraulico, della navigazione e fluitazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicultura, nonchè della sicurezza e della igiene pubblica;

7° sulla capacità tecnico-finanziaria ed industriale del richiedente;

8° su tutti gli altri elementi di giudizio che l'Ufficio del genio civile ritenesse utili circa la convenienza di accordare la concessione richiesta.

Per le derivazioni e utilizzazioni interessanti i corsi d'acqua che rientrano nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova gli atti della eseguita istruttoria saranno dagli Uffici del genio civile competenti rimessi al Ministero a mezzo del magistrato stesso, che esprimerà il suo parere in merito.

CAPO III.

Concessione.

Art. 15.

Gli atti della compiuta istruttoria sono rimessi al Consiglio superiore delle acque, il quale sentito, ove lo creda opportuno, gli interessati, esprime il suo parere sulla concessione e ove questo sia favorevole indica gli elementi essenziali che l'Ufficio del genio civile deve includere nel disciplinare.

Art. 16.

Il disciplinare compilato in base alle indicazioni del Consiglio surore delle acque determina, oltre le altre eventuali condizioni richieste nei singoli casi:

1. Se si tratta di derivazioni:

a) la specie della derivazione;

b) la quantità di acqua da derivare nel caso di volume costante;

c) le quantità massime da non oltrepassare, e quelle medie su cui sono fissati i canoni, nel caso di volumi variabili;

d) il dislivello del pelo di acqua dalla presa alla restituzione;

e) i salti utili in base ai quali sono stabiliti i canoni nel caso di derivazione per forza motrice;

f) il modo e le condizioni della raccolta, regolazione, derivazione, condotta, restituzione e scolo dell'acqua;

g) nel caso di derivazione a bocca libera od a sollevamento meccanico per usi agrari ed analoghi, la superficie cui l'acqua è destinata, la sua ubicazione ed i suoi confini;

h) nel caso in cui sia prevista la costruzione di dighe o cavedoni a struttura instabile, le particolari condizioni richieste dalla natura dell'opera e del corso di acqua, e specialmente i periodi di tempo in cui potranno dette opere mantenersi, quelli in cui dovranno rimuoversi e quelli in cui potranno essere ristabilite con semplice autorizzazione del genio civile;

i) nel caso di derivazione per maceratoi di piante tessili, le condizioni e discipline dell'esercizio anche nei riguardi della pubblica igiene.

2. Se si tratta di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

a) il modo e le condizioni dell'uso;

b) le cautele da osservarsi in caso di piena;

c) le medie annuali dei cavalli dinamici in base alle quali sono fissati i canoni.

3. Tanto se si tratta di derivazioni quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

a) le garanzie da osservarsi nell'interesse del regime idraulico, della navigazione e della fluitazione, dell'agricoltura, della industria, della piscicoltura, dell'igiene e sicurezza pubblica;

b) l'importo e la decorrenza dei canoni annui da corrispondere alle finanze dello Stato;

c) la quantità di energia da riservare a prezzo di costo per servizi pubblici, od a favore di Comuni rivieraschi, a termini degli articoli 38 e 40 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;

d) la durata della concessione;

e) i termini entro i quali il concessionario dovrà:

1° presentare il progetto definitivo;

2° effettuare le espropriazioni;

3° cominciare i lavori;

4° ultimare i lavori;

5° attuare l'utilizzazione dell'acqua;

quando si tratti di grandi derivazioni per le quali i concessionari non impieghino subito tutta l'acqua o la forza motrice concessa si debono determinare i singoli periodi di esecuzione dell'opera, fissando per ciascun periodo la quantità di acqua o di forza motrice utilizzabile ed il canone corrispondente;

f) nel caso di derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici e per le quali, a sensi dell'art. 30 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sia da riservare la facoltà di riscatto, le condizioni e le modalità di questo;

g) nel caso di piccole derivazioni, l'obbligo della rimozione delle opere per il ripristino dell'alveo, delle sponde ed arginature quando, al cessare della concessione, per qualsiasi motivo, lo Stato non intenda valersi del suo diritto di ritenerle senza compenso;

h) i rapporti fra i consorziati e le garanzie reali per gli obblighi reciproci nel caso di costituzione di consorzio a sensi dell'articolo 13 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;

i) nel caso in cui si ravvisi opportuno, le caratteristiche delle correnti elettriche da produrre;

k) la cauzione che non dovrà essere minore di due annate del canone dovuto o presunto qualora la concessione ne sia esente, nonchè la somma occorrente per le spese di sorveglianza e di collaudo dei relativi lavori.

Tanto la cauzione quanto l'ammontare delle spese debbono essere depositate prima della firma del disciplinare;

l) l'elezione di domicilio nel Comune in cui cade la bocca di derivazione o il tratto di acqua pubblica nel quale il concessionario intende stabilire l'opificio, ovvero in uno dei Comuni nei quali farà uso dell'acqua da derivare;

m) nel caso in cui si ravvisi opportuno, norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua derivata o dell'energia con essa prodotta.

Il disciplinare conterrà l'espressa condizione che il concessionario si obbliga di osservare tutte le disposizioni del presente regolamento.

Art. 17.

La concessione s'intende sempre fatta con salvezza dei diritti dei terzi ed è soggetta alle seguenti condizioni, le quali si intendono accettate dal concessionario e sono per lui obbligatorie, senza che occorra ripeterle nel disciplinare:

a) il concessionario deve eseguire a sue spese le variazioni che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la incolumità dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, strade ed altri beni laterali, e dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;

b) deve pagare i canoni totali o parziali in annualità anticipate quando anche non faccia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinunciare alla concessione, con liberazione del pagamento del canone allo spirare dell'annualità in corso al tempo in cui sia stata fatta la rinuncia;

c) deve agevolare tutte le verifiche che le Amministrazioni dei lavori pubblici e delle finanze eseguano a mezzo dei loro funzionari od agenti per l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonchè delle disposizioni speciali regolanti la concessione;

d) oltre le spese di sorveglianza e di collaudo indicate nel disciplinare, tutte le altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione sono a carico del concessionario.

Art. 18.

Il disciplinare viene sottoposto alla firma del richiedente.

La firma deve essere autenticata dal funzionario all'uopo delegato.

Firmato il disciplinare, il ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro delle finanze, promuove il decreto Reale o emette il decreto Ministeriale di concessione.

Art. 19.

Dopo esaurita l'istruttoria, se si riconosce che non si possa fare luogo alla concessione, la domanda è respinta con decreto motivato da emanarsi con le stesse forme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 20.

Del decreto di concessione è trasmessa copia autentica al Ministero delle finanze, per l'esecuzione nei riguardi finanziari e per la consegna a mezzo dell'ufficio del registro al concessionario, previa riscossione delle prescritte tasse di bollo e di concessione governativa.

Altra copia è trasmessa all'ufficio del Genio civile il quale, provveduto alla registrazione del disciplinare entro 20 giorni dalla ricezione, dà notizia al concessionario della emissione del decreto.

L'ufficio del registro avverte quello del Genio civile dell'avvenuta consegna del decreto.

Il decreto di concessione è pubblicato, con un estratto contenente le condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia interessata.

Art. 21.

Emanato il decreto, il concessionario deve presentare, qualora sia richiesto, nel disciplinare e nel termine in esso fissato, al genio civile, il progetto esecutivo dei lavori, compilato secondo le norme stabilite con decreto del ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

Art. 22.

Approvato il progetto esecutivo il concessionario deve far conoscere all'Ufficio del genio civile il giorno in cui intende cominciare i lavori.

Il genio civile ne sorveglia l'esecuzione, e può ordinarne la sospensione ogni qualvolta non siano osservate le condizioni alle quali è vincolata la concessione, riferendone però immediatamente al ministro dei lavori pubblici il quale, sentito il Consiglio superiore delle acque, provvede in merito.

Nel caso di proroga di qualche termine si intende prorogata di altrettanto la decorrenza di ciascuno dei termini successivi in quanto risultino connessi con quello prorogato.

I nuovi termini sono stabiliti con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque.

Art. 23.

In seguito all'approvazione del progetto esecutivo ed alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione e dell'elenco delle Ditte espropriande con l'indicazione delle rispettive indennità offerte ai sensi degli articoli 16 e 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'Ufficio del genio civile provvede alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi a termini dell'art. 25, comma terzo, del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, dandone preventivo avviso agl'interessati o direttamente o a mezzo del sindaco.

I funzionari del Genio civile per introdursi nelle proprietà private per compilare lo stato di consistenza devono essere autorizzati dal rispettivo ingegnere capo. L'autorizzazione potrà stabilire determinate modalità. I danni arrecati ai proprietari, durante le operazioni dirette alla compilazione dello stato di consistenza, saranno risarciti a carico del concessionario previa liquidazione dell'ingegnere capo del Genio civile.

Alle operazioni predette è applicabile l'art. 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188, restando sostituito al prefetto ed al sottoprefetto l'ingegnere capo del genio civile.

Art. 24.

Ultimati i lavori, il concessionario ne dà avviso all'Ufficio del genio civile, il quale procede alla visita delle opere, e trovandole conformi alle condizioni della concessione ed eseguite a regola d'arte, trasmette il certificato di collaudo al Ministero dei lavori pubblici. Intervenuta l'approvazione dell'atto di collaudo il genio civile ne rilascia copia al concessionario.

Art. 25.

Dalla data del decreto di concessione decorrono la durata della concessione ed il canone salvo per questo il disposto dell'art. 27, comma terzo, del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

Se il pagamento del canone è ritardato oltre il primo mese dalla sua scadenza, qualsiasi concessionario, il quale incorra in tale ritardo, è tenuto a corrispondere, oltre il canone, gl'interessi legali di mora decorrenti dalla data di scadenza del canone.

Il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo approvato il collaudo delle opere della concessione o di ciascun periodo di essa, salvo che l'Ufficio del genio civile non creda di autorizzare, in via provvisoria ed a rischio del concessionario, l'esercizio delle opere ultimate.

Art. 26.

La durata delle concessioni per le grandi derivazioni è determinata normalmente nel limite massimo.

In ogni caso, nello stabilire la durata delle concessioni nei limiti dell'art. 21 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, si tiene conto dell'entità e del carattere degli impianti nonchè dei criteri attinenti alla generale utilizzazione del corso d'acqua.

CAPO IV.

Esercizio delle utenze.

Art. 27.

Nel caso in cui gli utenti di acqua pubblica non mantengano in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, nonchè le chiuse stabili o instabili costruite nel corso di acqua agli effetti della derivazione, l'Ufficio del genio civile diffida l'utente con indicazione dei lavori da farsi entro un termine perentorio. In caso di inadempimento eleva verbale di contravvenzione e lo trasmette al prefetto per i provvedimenti di cui agli articoli 76 e 77.

Art. 28.

Quando nei casi di cui all'art. 35 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, l'utente intenda eseguire le opere necessarie per ristabilire la derivazione deve presentarne domanda al competente Ufficio del genio civile corredata dei necessari documenti tecnici.

L'Ufficio del genio civile, previa l'istruttoria che si ritenesse necessaria a tutela degl'interessi dell'Amministrazione e dei terzi, redige apposito disciplinare e riferisce al Ministero dei lavori pubblici sull'ammissibilità delle nuove opere. Queste sono autorizzate dal ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore delle acque.

Resta salva l'applicazione dell'art. 36 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ove ne ricorrano gli estremi.

Art. 29.

Alle variazioni indicate nella prima parte dell'art. 36 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sono applicabili le norme di legge e di regolamento relative alle domande di nuove concessioni. Le stesse norme si applicano anche alle variazioni indicate nel terzo comma del citato articolo, salvo che il ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore delle acque si valga della facoltà che gli spetta in virtù di detto comma.

Le variazioni nei meccanismi di cui al penultimo comma del citato art. 36, sono notificate al competente Ufficio del genio civile, mediante consegna dell'atto di dichiarazione in doppio originale, uno dei quali è restituito all'interessato con l'attestazione della data di presentazione.

Art. 30.

In caso di sospensione o interruzione dell'esercizio della utilizzazione che non sia dovuto a cause normali inerenti alle modalità di esercizio, l'utente deve darne immediato avviso al genio civile

sotto la comminatoria di cui all'art. 120 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

Se la utilizzazione è impedita da un caso di forza maggiore, l'utente deve provocarne la constatazione da parte del genio civile.

Nell'un caso e nell'altro il genio civile ne riferisce al Ministero.

Art. 31.

Quando ai sensi dell'art. 42 comma primo del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, si verifichi interruzione o sospensione di una grande derivazione per forza motrice destinata a servizi pubblici il prefetto della Provincia, di sua iniziativa o su rapporto del Genio civile, può provvedere con suo decreto e a mezzo del Genio civile all'esercizio di ufficio della utilizzazione, informandone il Ministero dei lavori pubblici.

Il concessionario è obbligato a porre a disposizione del Genio civile il personale addetto al funzionamento dell'impianto.

Appena cominciato l'esercizio di ufficio, il genio civile redige in contraddittorio dell'interessato o, in mancanza, con l'assistenza di due testimoni, l'inventario dell'impianto stesso.

Il rendiconto dell'esercizio di ufficio è approvato dal Ministero dei lavori pubblici che dispone il pagamento all'utente dei proventi netti, o la riscossione a suo carico a termini dell'art. 28 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, delle maggiori spese occorse.

Le stesse disposizioni si applicano anche al caso indicato nel secondo comma del su citato art. 42.

I proventi netti sono versati alla Cassa depositi e prestiti fino al definitivo regolamento dei rapporti tra l'Amministrazione e colui che ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione.

CAPO V.

Consiglio superiore delle acque.

Art. 32.

Il Consiglio superiore delle acque ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 33.

Per la scelta dei membri di cui alla lett. *g*) dell'art. 44 del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, il ministro dei lavori pubblici potrà sentire le principali Associazioni tecniche, industriali e agricole.

I membri di cui alle lettere *b*), *c*), *a*), *e*), *f*) del citato art. 44 cessano di diritto qualora perdano la qualità per la quale furono nominati.

Coloro che siano chiamati a sostituire membri anzi tempo cessati di ufficio durano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i rispettivi predecessori.

Art. 34.

Il vice presidente ha diritto d'intervento e di voto in tutte le adunanze del Consiglio e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio tra i quali tre membri tecnici. Una proposta si intende adottata quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di parità, il voto di chi presiede avrà la preponderanza.

Art. 35.

Il Consiglio decide su relazione di uno dei suoi membri o anche di più nei casi in cui il presidente lo ritenga necessario.

Se i relatori sono più, essi s'intendono costituiti in collegio per riferire sull'affare.

Quando per poter decidere convenientemente su di un affare, il Consiglio riconosca la opportunità di ulteriori istruttorie, può richiederne il Ministero dei lavori pubblici e può anche procedervi direttamente se trattisi di accertamenti locali.

Art. 36.

L'ufficio di segreteria è composto di un segretario capo amministrativo e di un segretario capo tecnico, coadiuvati da altri cinque funzionari e da un ufficiale d'ordine.

Alla relativa nomina si provvede con decreto del ministro dei lavori pubblici, d'intesa col presidente del Consiglio superiore delle acque.

Su richiesta del presidente i segretari possono nelle sedute del Consiglio e del Comitato permanente fornire chiarimenti e delucidazioni in merito ad affari dei quali il presidente abbia loro deferito il particolare esame.

CAPO VI.

Disposizioni diverse.

Art. 37.

Le Società commerciali utenti di derivazioni debbono notificare al Ministero dei lavori pubblici ogni trasformazione o modifica delle loro costituzioni a norma dell'art. 96 del Codice di commercio, non sì tosto sia stata deliberata dalle Società.

Art. 38.

Agli effetti del terzo comma dell'art. 22 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasformano e trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.

Art. 39.

La costruzione delle linee di trasmissione dell'energia proveniente da impianti idroelettrici esistenti e quella delle linee per il collegamento di detti impianti possono essere, ai sensi ed effetti dell'art. 25 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, dichiarate di pubblica utilità con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

La domanda corredata dal progetto di massima sarà pubblicata nei modi indicati per le domande di concessione.

Si osserveranno nel resto le disposizioni contenute nell'art. 25 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e nell'art. 23 del presente regolamento.

Art. 40.

Le riserve imposte a tutela dei vari interessi pubblici contemplati nell'art. 34 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sono pubblicate nel foglio degli annunzi legali delle Provincie interessate e nel *Bollettino ufficiale* del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 41.

Il termine di tre anni di cui al secondo comma dell'art. 40 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, nel caso di accordi tra il Comune interessato e il concessionario, decorre dalla data dell'accordo, che dovrà essere comunicato al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 42.

Nel determinare il riparto, tra i Comuni rivieraschi, delle quote del canone supplementare di che al sesto comma dell'art. 40 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, il Ministero delle finanze tiene conto della quantità di forza trasportata oltre i 15 chilometri e del bilancio di ciascun Comune.

Agli stessi criteri si attiene il Ministero medesimo nei riparti a norma del penultimo comma del citato art. 40.

Art. 43.

Per ottenere la licenza di attingimento di acqua, di cui all'articolo 43 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, devesi presentare al prefetto la relativa domanda corredata dei disegni eventual-

mente necessari e di una relazione descrittiva dei lavori e dimostrativa della loro innocuità nei riguardi dei pubblici interessi e dei diritti dei terzi.

Il prefetto, sentito il competente ufficio del genio civile, provvede sulla domanda, stabilendo nel disciplinare il canone dovuto allo Stato a norma di legge, da pagarsi anticipatamente e senza obbligo di cauzione.

Sono applicabili alle domande di licenza le disposizioni degli articoli del presente regolamento riguardanti le spese.

Art 44.

Due anni prima della scadenza delle concessioni temporanee, delle quali a norma degli articoli 23 e 24 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sia consentita la rinnovazione, il concessionario che intende ottenerla deve presentare la relativa domanda al competente ufficio del genio civile nei modi indicati all'art. 9 del presente regolamento e depositare la somma occorrente per le spese.

Il genio civile, previ gli opportuni accertamenti locali, trasmette l'istanza al Ministero dei lavori pubblici con una relazione esplicativa circa i motivi che potrebbero eventualmente far negare la chiesta rinnovazione e circa le modifiche che apparissero necessarie per le condizioni del corso d'acqua.

Al rinnovo delle concessioni sono applicabili le norme contenute negli articoli 17 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e 19 e 20 del presente regolamento.

CAPO VII.

Servizio idrografico.

Art.45.

Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua ed i bacini del Regno provvedono:

1° l'Ufficio idrografico del magistrato alle acque istituito con legge 5 maggio 1907, n. 257, per il territorio di competenza del magistrato medesimo;

2° l'Ufficio idrografico del Po, per l'intero bacino imbrifero del Po;

3° il servizio idrografico centrale per tutto il rimanente territorio del Regno.

Il servizio idrografico centrale è disimpegnato:

a) da un Ufficio tecnico idrografico istituito presso Consiglio superiore delle acque e diretto da un ingegnere capo con incarico di coordinare e promuovere gli studi e le osservazioni idrografiche e meteorologiche da compiersi dagli uffici o sezioni di cui alla seguente lettera *b)*;

b) da sezioni autonome od uffici aventi le seguenti circoscrizioni:

1° litorale Ligure-Toscano;
2° litorale del Lazio;
3° litorale della Campania;
4° litorale della Basilicata e Calabria;
5° litorale delle Puglie e Abruzzo-Molise;
6° litorale delle Marche;
7° litorale della Sardegna;
8° litorale della Sicilia.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore delle acque, potranno essere istituite nuove sezioni autonome od uffici idrografici, e variate le circoscrizioni suddette.

Con decreto Ministeriale saranno stabilite le sedi delle rispettive sezioni autonome od uffici idrografici, e sarà assegnato il personale occorrente in numero non inferiore ad un ingegnere e due aiutanti per ogni sezione autonoma.

All'Ufficio idrografico del Po, con sede in Parma, saranno assegnati, oltre l'ingegnere capo, almeno due ingegneri e quattro aiutanti.

Art. 46.

Il Consiglio superiore delle acque ha funzione di vigilanza generale su tutto il servizio idrografico del Regno; e tale vigilanza esplica a mezzo di un Ufficio superiore compartimentale con sede in Roma, diretto da un ispettore superiore del genio civile appartenente al Consiglio stesso, salvo quanto dispone la legge 5 maggio 1907, n. 257, sul Magistrato alle acque, modificata dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, sui bacini montani.

Art. 47.

L'approvazione dei progetti relativi al servizio idrografico, salvo quanto dispone la legge 5 maggio 1907, n. 257, è affidata all'ispettore superiore compartimentale di cui all'articolo precedente per gli importi fra L. 50,000 e L. 200,000 di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.

Art. 48.

Il personale addetto all'Ufficio idrografico del Po ed agli altri Uffici e sezioni idrografiche, non può essere destinato ad altri Uffici o servizi, nè ricevere altri incarichi senza che ne sia dato preavviso al presidente del Consiglio superiore delle acque.

Art. 49.

Alle visite d'istruttoria relative alle domande per grandi derivazioni interviene anche un funzionario tecnico dell'ufficio o sezione idrografica che ha giurisdizione sul bacino a cui la derivazione si riferisce, col compito di definire la natura e l'entità degli impianti di stazioni e strumenti idrografici.

Il verbale della visita di istruttoria deve portare anche la firma del funzionario del servizio idrografico intervenuto alla visita.

Art. 50.

Lo studio dei bacini imbriferi di cui agli articoli 59 e seguenti del R decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande di concessione è affidata di regola agli uffici e sezioni idrografiche.

Il ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quello del tesoro, potrà all'uopo provvedere il personale occorrente e valersi anche temporaneamente della collaborazione di professionisti di speciale competenza, determinandone la retribuzione. I fondi all'uopo occorrenti saranno prelevati da quelli di cui all'art. 62 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

Art. 51.

Le pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque possono essere poste in vendita, versandone il ricavo in Tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio della entrata di cui all'art. 9 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e per i fini in esso indicati.

Le somme così versate saranno, con decreto del ministro del tesoro, iscritte nello stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici e sul capitolo relativo saranno assegnati ogni anno dal ministro, su proposta del Consiglio superiore delle acque, premi speciali ai funzionari che più abbiano contribuito agli studi relativi al regime ed alla utilizzazione di corsi d'acqua e alle pubblicazioni predette.

CAPO VIII.

Provvedimenti per agevolare la costruzione dei serbatoi e laghi artificiali.

Art. 52.

La domanda di concessione delle agevolazioni e sovvenzioni di cui all'art. 48 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, deve essere presentata insieme con la domanda di concessione della derivazione di acqua necessaria per la esecuzione delle opere menzionate nel detto articolo.

La domanda deve essere presentata in doppio originale all'Ufficio del genio civile competente, il quale restituisce all'esibitore uno degli originali con l'attestazione della data di presentazione.

Art. 53.

Sono a carico di chi chiede la concessione delle agevolazioni e sovvenzioni le spese occorrenti per l'istruttoria ed in generale per l'esame della domanda.

Il richiedente deve, a richiesta dell'Ufficio del genio civile, depositare le somme necessarie per il pagamento delle spese anzidette od integrare il deposito che abbia già fatto a termini dell'art. 11 del presente regolamento.

Non effettuandosi il deposito entro il termine assegnato, che non potrà essere superiore a trenta giorni, la domanda non avrà ulteriore corso.

Le spese effettivamente incontrate sono liquidate dall'ingegnere capo del genio civile.

Art. 54.

Il piano finanziario da presentarsi, in originale e copia, a corredo della domanda di concessione della sovvenzione governativa, deve indicare:

1. La spesa prevista per la costruzione delle opere e per tutti gli impianti, meccanismi e dotazioni relative.

2. I mezzi con i quali s'intende provvedervi, capitale proprio o capitale da attingere al credito.

3. Le spese di manutenzione e quelle di esercizio, distinte per categorie e voci, in relazione alle diverse forme di attività industriale che si vuole esplicare.

4. I criteri che s'intendono seguire per mantenere il valore degli impianti fissi, meccanismi, ecc. e per rinnovare periodicamente le parti deteriorabili, e le quote che, all'uopo, sarebbero da portare nel conto annuo di esercizio.

5. Gli oneri presunti per il servizio dei capitali da attingere al credito.

6. Il periodo di tempo e le quote annue assegnate all'ammortamento del capitale direttamente fornito dal concessionario.

7. I proventi che si calcola di ottenere con la somministrazione o vendita dell'acqua derivata e dell'energia prodotta, e dei contributi dei fondi irrigabili e dei proprietari ed utenti a valle di cui all'art. 57 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, nonchè la eventuale sovvenzione ai sensi del decreto stesso.

8. Quando gli impianti si vogliono utilizzare in tutto od in parte per industrie ad esercizio diretto del concessionario, le norme che dovrebbero regolare i rapporti nascenti dalla promiscuità delle gestioni e le quote da considerarsi come reddito derivante dalla costruzione del serbatoio, lago od opera affine.

Dal compendio degli elementi di cui sopra, integrati con la proposta di rimunerazione al capitale del concessionario, sarà fatto risultare il disavanzo economico, ad eliminare od a ridurre il quale è chiesta la concessione governativa.

Dovranno inoltre essere indicati nella domanda i limiti dei prezzi che si propone di adottare per i singoli usi cui è destinata l'acqua o l'energia prodotta e le norme e le condizioni generali per l'applicazione delle tariffe.

Quando siano richieste le sole agevolazioni di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 48 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, basterà la presentazione del piano finanziario richiesto dall art. 9, lett. *f)* del presente regolamento.

Art. 55.

L'ufficio del genio civile nel riferire sui risultati della istruttoria compiuta a termini del precedente art. 14, esprime a che un sommario parere sulla domanda di agevolazioni e sovvenzioni.

Il ministro dei lavori pubblici sottopone quindi gli atti all'esame del Consiglio superiore delle acque il quale può domandare, anche direttamente al richiedente, le maggiori notizie o gli schiarimenti verbali che reputerà necessari.

Art. 56.

Dopo che abbia firmato il disciplinare per la concessione della derivazione d'acqua, giusta il precedente art. 18, il richiedente la sovvenzione governativa dovrà presentare all'Ufficio del genio civile nel termine perentorio, che gli verrà assegnato dal Ministero dei lavori pubblici, il progetto esecutivo delle opere alle quali si riferisce la concessione corredandolo dei rilievi geognostici e dei calcoli dimostrativi della capacità del serbatoio, nonchè gli esemplari del piano finanziario esibito, debitamente aggiornato.

Tale progetto, da esibirsi in originale e copia, sarà redatto in conformità alle norme per la compilazione dei progetti esecutivi approvate con decreto del ministro dei lavori pubblici e di cui all'art. 21 del presente regolamento nonchè delle speciali norme per la costruzione delle dighe.

Art. 57.

L'Ufficio del genio civile trasmette al Ministero dei lavori pubblici il progetto ed il piano finanziario di cui al precedente articolo, esprimendo il proprio parere tanto sul progetto stesso, quanto sulla esattezza dei dati forniti dal richiedente nel piano medesimo e sulle eventuali modificazioni occorrenti.

Il Consiglio superiore delle acque, accertato il piano finanziario dopo avere eventualmente sentito il richiedente, propone l'ammontare annuo della sovvenzione governativa, nei limiti del disavanzo economico risultante dal piano stesso, e ne stabilisce pure la durata. Agli effetti della determinazione della sovvenzione governativa, di cui all'art. 50 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, s'intende che i milioni di metri cubi di acqua, ai quali si applica la sovvenzione stessa, sono dati dalla capacità corrispondente ai peli estremi d'invaso e svaso dell'acqua accumulata.

Art. 58.

L'ufficio del genio civile procederà, durante l'esecuzione dei lavori, ai rilievi ed accertamenti necessari per potere poi stabilire il volume del serbatoio creato e per acquistare elementi onde giudicare sulla sua impermeabilità.

Di tali elementi il genio civile dovrà valersi nell'eseguire il collaudo a termini del precedente articolo 24.

Il certificato di collaudo potrà essere rilasciato con riserva dell'accertamento sperimentale che il serbatoio è atto a contenere l'acqua.

Art. 59.

Determinata che sia la sovvenzione annua governativa, questa non potrà essere aumentata se pure non dovessero corrispondere, all'atto della realizzazione, le previsioni del piano finanziario, tanto in ordine al costo di costruzione, quanto nei riguardi delle spese e dei redditi dell'esercizio.

Parimenti nessuna variazione potrà recarsi ai limiti dei prezzi di cui al penultimo comma dell'art. 54.

Qualora dal collaudo risulti che il serbatoio o lago abbia una capacità inferiore a quella prevista nel progetto esecutivo in base al quale è stata accordata la sovvenzione, è in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di ridurre proporzionalmente, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, la sovvenzione annua.

Art. 60.

Ai sensi dell'art. 52 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, s'intende per utile netto, alla cui partecipazione è ammesso lo Stato, quello che rimane del profitto lordo detratte le spese di esercizio, di manutenzione, di riparazione e quelle di estinzione del capitale di primo impianto, esclusa quella parte delle opere di derivazione che, secondo l'art. 22 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, passerà senza compenso in proprietà dello Stato.

Nel prodotto lordo saranno compresi tutti i contributi diretti o indiretti dovuti all'azienda, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Tale criterio di accertamento del profitto netto sostituisce quello indicato nel secondo comma dell'art 52 del citato decreto, quando questo non sia applicabile.

Se sia concessionaria una Società che svolga la sua attività in diversi campi, dovrà, nel caso che sia stabilita la partecipazione dello Stato agli utili netti, essere tenuta gestione separata per l'esercizio della concessione per cui è stata accordata la sovvenzione governativa.

In tale gestione, alle voci *spese generali e di amministrazione* non potrà figurare una somma superiore ad una quota delle spese generali e di amministrazione dell'Ente, proporzionale alle quote di capitale rispettivamente impiegate.

Art. 61.

Qualora sia stabilita la partecipazione dello Stato agli utili dell'azienda, il concessionario dovrà annualmente comunicare al Ministero dei lavori pubblici i risultati della gestione dell'azienda stessa entro il mese successivo all'approvazione del bilancio se sia una Società, od entro un mese dal compiuto anno di esercizio se sia un privato.

Il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, accerterà la quota di partecipazione spettante allo Stato.

Sarà in facoltà del Ministero dei lavori pubblici come di quello del tesoro di fare ispezionare gli atti, registri e documenti contabili ed amministrativi concernenti l'azienda: i rappresentanti del concessionario dovranno somministrare tutti i documenti e gli schiarimenti che fossero richiesti, pena la sospensione della sovvenzione.

Ove sorga contestazione circa la quota di utili spettanti allo Stato, la controversia sarà decisa inappellabilmente da un collegio di tre arbitri, nominati l'uno dal Ministero dei lavori pubblici, l'altro dal concessionario, ed il terzo, con funzione di presidente, di comune accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto; e la loro sentenza non sarà soggetta nè ad appello nè a ricorso per cassazione.

Art. 62.

Il pagamento della sovvenzione verrà fatto ad annualità posticipate a cominciare dalla data del collaudo.

Art. 63.

La riscossione della quota di partecipazione dello Stato accertata giusta il precedente art. 61, sarà effettuata in base alla legge (testo unico) 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 64.

Alla emissione di obbligazioni e di cartelle fondiarie di cui all'art. 54 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sono autorizzati gli Istituti che hanno facoltà di esercitare il credito fondiario.

Con decreto del ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro, potrà l'autorizzazione essere estesa ad altri Istituti di credito.

Art. 65.

Chi ha chiesto la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili deve, dopo sottoscritto il disciplinare ed all'atto della presentazione del progetto esecutivo di cui all'art. 56, presentare anche una planimetria generale dei terreni indicati nella domanda di concessione e di quegli altri che, in seguito allo studio del progetto esecutivo, siansi dimostrati idonei per natura e convenienza economica ad essere irrigati con notevole utilità generale.

Tale planimetria dovrà contenere tutti i dati necessari per la esatta identificazione dei terreni che si intende di assoggettare a contributo, la indicazione dei canali d'irrigazione e le quote od altezze di livello dei terreni e dei canali riferite al livello del mare, oppure ad un determinato piano orizzontale di convenzione.

La planimetria stessa sarà corredata di un elenco descrittivo dei fondi irrigabili, in cui saranno riportati, con le eventuali rettifiche ed aggiunte, tutti i dati contenuti nella domanda di concessione, giusta l'art. 56 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e sarà altresì indicato lo stato di coltura attuale dei terreni e quello di cui potranno essere suscettibili mercè l'irrigazione.

Art. 66.

Presentati i documenti di cui all'articolo precedente, la domanda di concessione di sottoporre a contributo i fondi irrigabili, è pubblicata nei Comuni interessati con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Il decreto stabilisce l'ufficio o gli uffici presso i quali la domanda, la planimetria e l'elenco descrittivo accennati nell'articolo precedente saranno depositati, i giorni in cui saranno visibili al pubblico, i Comuni ed i giorni nei quali il decreto dovrà rimanere affisso all'albo pretorio, il periodo di tempo, non superiore a trenta giorni, entro il quale potranno presentarsi le opposizioni. Il decreto indica pure che l'istruttoria si compie anche per la determinazione del tributo obbligatorio a carico dei fondi irrigabili, giusta l'art. 56 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

Contemporaneamente l'ufficio del genio civile pubblica il giorno e l'ora della visita locale.

Copia del decreto è comunicata alle Provincie interessate.

Art. 67.

Le circostanze di fatto constatate da visita locale risulteranno da un processo verbale redatto dal funzionario del genio civile che vi procede; in detto verbale, su richiesta degli interessati o loro rappresentanti intervenuti, saranno inoltre inserite le osservazioni o controdeduzioni.

Compiuta l'istruttoria, l'Ufficio del genio civile trasmette gli atti al Ministero dei lavori pubblici con apposita relazione, nella quale riassume i risultati della istruttoria ed esprime il parere sulle opposizioni presentate e formula proposte per la determinazione delle condizioni di cui all'articolo 56 del R. decreto 9 ottobre 1919, numero 2161.

Il Ministero dei lavori pubblici promuove il parere del Consiglio superiore delle acque che potrà, ove lo ritenga opportuno, udire le deduzioni verbali del richiedente.

Art. 68.

Prima di far luogo alla concessione della sovvenzione governativa e della facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili, sarà notificato al richiedente l'ammontare della sovvenzione deliberata, del contributo sui fondi irrigabili ed il prezzo di vendita dell'acqua, con invito a far conoscere la sua incondizionata adesione entro un perentorio termine.

Art. 69.

La concessione della sovvenzione governativa o della facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili è accordata con lo stesso decreto di concessione della derivazione di acqua necessaria per la costruzione del serbatoio, lago od opera affine.

Quando sia riconosciuto che non si possa far luogo alla concessione, la domanda è respinta con decreto motivato, da emanarsi con le stesse forme richieste per accordare la concessione.

Art. 70.

La domanda per la determinazione del contributo annuo di miglioria indicato all'art. 57 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, deve, a cura del richiedente, essere notificata agli interessati i quali potranno presentare le eventuali opposizioni al Ministero dei lavori pubblici entro 30 giorni dall'avvenuta notificazione.

Il richiedente deve fornire al Ministero predetto la prova della eseguita notificazione.

Art. 71.

Gli elenchi dei bacini imbriferi da sistemarsi con serbatoi e laghi, compilati a norma dell'art. 59 del R. decreto 9 ottobre 1919, n 2161, devono comprendere i bacini per i quali la sistemazione del corso

d'acqua corrispondente abbia tale interesse pubblico da rendere necessario che lo Stato ne promuova direttamente l'esecuzione.

I detti elenchi con le indicazioni di massima della probabile ubicazione dei serbatoi o laghi e della relativa capacità sono depositati col progetto di massima presso l'Ufficio del genio civile della provincia in cui dovranno essere eseguite le opere e sono pubblicati integralmente nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nei giornali indicati dal Ministero dei lavori pubblici insieme con l'avviso che dichiara aperta la gara per la concessione delle opere stesse sulla base del progetto di massima.

L'avviso deve contenere l'invito di presentare al competente Ufficio del genio civile il progetto esecutivo delle opere e di chiedere, oltre alla concessione della derivazione d'acqua, le agevolazioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 48 del R. decreto predetto, e la sovvenzione contemplata dall'art. 51 del decreto medesimo, all'uopo corredando la relativa domanda di tutti i documenti prescritti dagli articoli 9 e 54 del presente regolamento. Deve inoltre indicare l'ufficio ed il periodo di tempo in cui saranno depositati gli elenchi e il progetto di massima ed il termine utile per partecipare alla gara.

Art. 72.

Chiusa la gara non sarà tenuto conto di alcuna altra domanda presentata a termini del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

Sulle domande e sui progetti presentati in termine utile di cui all'articolo precedente sarà compiuta l'istruttoria a sensi del citato R. decreto e del presente regolamento.

CAPO IX.

Vigilanza e contravvenzioni.

Art. 73.

Gli Uffici del genio civile vigilano che siano osservate le disposizioni della legge e quelle del presente regolamento.

La vigilanza locale incombe in special modo ai funzionari del genio civile, agli ufficiali e guardiani idraulici ed a quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato.

I detti funzionari ed agenti accertano le contravvenzioni mediante processo verbale, possibilmente alla presenza di due testimoni, e possono anche procedere al sequestro degli oggetti colti in contravvenzione o che avessero servito a commetterla.

Se l'utente o concessionario è presente, devono interrogarlo sul fatto che costituisce la contravvenzione e chiedergli se abbia da addurre ragioni a sua discolpa.

L'accertamento delle contravvenzioni è un obbligo per tutti gli agenti giurati della pubblica Amministrazione e dei Comuni, per i Reali carabinieri, per le guardie di finanza e guardie forestali.

Art. 74.

Il verbale di contravvenzione indica:

1° il luogo ed il giorno in cui è redatto;

2° il nome, il cognome, la qualità e residenza di chi lo redige;

3° il fatto che costituisce la contravvenzione ed il luogo in cui fu commesso; se il fatto è transitorio indica, almeno in via presuntiva, il giorno e l'epoca in cui sia seguito e quello in cui sia cessato, e se è permanente indica la data precisa od approssimativa a cui risalga;

4° il nome, il cognome, la paternità, la professione ed il domicilio del contravventore e le dichiarazioni che questi avesse fatto;

5° la specie, la quantità e l'approssimativo valore degli oggetti sequestrati.

Il verbale è redatto in doppio originale e sottoscritto da chi ha accertato la contravvenzione. È inoltre firmato dal contravventore e dai testimoni, se vi sono.

Se il contravventore ed i testimoni non sanno scrivere o ricusano di firmare deve esserne fatta menzione nel verbale medesimo.

Uno degli originali del verbale è rimesso al contravventore anche perchè gli serva di ricevuta degli oggetti che fossero stati sequestrati e, se ricusa di riceverlo, è pur fatta menzione nel verbale di questa circostanza.

Art. 75.

Nel caso di sequestro di oggetti, questi, insieme a copia del verbale di accertamento, sono consegnati, entro ventiquattro ore dalla data, al sindaco del Comune in cui fu accertata la contravvenzione.

Una copia del verbale è sempre trasmessa immediatamente all'Ufficio del genio civile nella cui circoscrizione fu commessa la contravvenzione.

Il sindaco può restituire gli oggetti sequestrati al contravventore se questi dia sufficiente sicurtà per il pagamento delle pene pecuniarie, dei danni e delle spese cui possa essere tenuto; in ogni altro caso ne affida la custodia al segretario comunale.

Art. 76.

Il capo dell'Ufficio del genio civile trasmette al prefetto i verbali redatti da lui o dai suoi funzionari ed agenti e quelli consegnati allo stesso ufficio.

Propone nell'atto della trasmissione, ovvero tosto che abbia ricevuto la copia di cui al secondo comma dell'articolo precedente, i provvedimenti per la riduzione delle cose al pristino stato, per la prevenzione dei danni e per la rimozione dei pericoli che possano derivare dalle seguite contravvenzioni, ed aggiunge il calcolo sommario delle spese occorrenti per i provvedimenti proposti.

Art. 77.

Il prefetto, ricevuto il verbale di contravvenzione dall'Ufficio del genio civile con le rispettive osservazioni, provvede in conformità al disposto dell'art. 378, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sulle opere pubbliche.

Art. 78.

L'intendente di finanza o un funzionario da lui delegato accerta le contravvenzioni al disposto dell'art. 7 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, redigendo verbale che indichi la data, il nome, il cognome, la qualità e la residenza dell'ufficiale che lo redige, e il nome, il cognome, la professione ed il domicilio del contravventore, e contenga i dati necessari per specificare la derivazione di cui fu omessa la dichiarazione e l'indicazione del canone annuale dovuto.

Cura che siano applicate le sanzioni di cui al su citato articolo.

Art. 79.

Per le contravvenzioni al R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ed al presente regolamento, prima che il prefetto o l'intendente di finanza abbia promosso innanzi all'autorità competente l'azione penale o, se questa sia stata promossa, prima che la sentenza sia passata in giudicato, il contravventore con istanza irrevocabile può chiedere che l'applicazione dell'ammenda sia fatta dall'autorità amministrativa.

Il prefetto o l'intendente può, con suo decreto, accettare la domanda e fissare l'ammontare dell'ammenda, prescrivendo il termine entro il quale debba esserne effettuato il pagamento.

L'importo delle oblazioni è erogato nei modi stabiliti per le pene pecuniarie.

CAPO X.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 80.

L'utente che abbia chiesto il riconoscimento prima dell'entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e non l'abbia ancora ottenuto, deve rinnovare la domanda in conformità delle prescrizioni del presente regolamento.

Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *f*, e 10 agosto 1884, n. 2644, e dei decreti Luogotenenziali 16 gennaio 1916, n. 27; 25 gennaio 1916, numero 57; 3 settembre 1916, n. 1149 e 20 novembre 1916, n. 1664 non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento dell'utenza.

Art. 81.

Le domande per nuove concessioni di derivazione e utilizzazione di acqua pubblica sulle quali, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, non sia ancora stato dato parere dal Consiglio superiore delle acque sull'ammissibilità all'istruttoria o non sia stato emanato alcun provvedimento del Ministero, sono sottoposte al procedimento stabilito nei precedenti articoli.

Qualora su domande per concessioni di derivazione e utilizzazione di acqua pubblica sia, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, intervenuto parere del Consiglio superiore delle acque contrario alla loro ammissibilità ad istruttoria, il ministro emetterà il suo decreto in conformità al detto parere.

Qualora la domanda sia stata dichiarata ammissibile all'istruttoria il ministro ne ordinerà la pubblicazione a termini dell'art. 9 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161 e l'ulteriore svolgimento della procedura istruttoria seguirà secondo le norme dettate dal citato decreto e dal presente regolamento. In siffatti casi però saranno ritenute concorrenti di diritto le domande tecnicamente incompatibili e che siano presentate non oltre la scadenza del termine stabilito per le opposizioni alla prima domanda pubblicata, purchè corredate dai prescritti documenti.

Per le domande di nuove concessioni presentate anteriormente al 18 dicembre 1919, data di entrata in vigore del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, il versamento agli effetti dell'ultima parte dell'art. 9 del citato decreto, sarà effettuato, in occasione della firma del disciplinare, dall'unico richiedente cui si conceda la derivazione o da quello che sia stato prescelto tra vari concorrenti.

Art. 82.

Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, per le quali sia stata stabilità la durata massima prevista nell'art. 11 del decreto stesso, si intenderanno di diritto prorogate fino al termine della durata massima stabilita dall'art. 21 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

Per le piccole derivazioni concesse in base al decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione.

Art. 83.

Alle domande di proroga della concessione, contemplate nell'articolo 124 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sono applicabili le disposizioni contenute nei primi due comma dell'art. 44 del presente regolamento.

Art. 84.

L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'art. 34 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantità di acqua o di energia avrà la seguente durata:

a) fino al 31 gennaio 1977, se l'utenza preesistente consisteva in una grande derivazione per forza motrice concessa in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644;

b) per 30 anni dall'inizio della nuova concessione, se l'utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza motrice, salvo il disposto del precedente art. 82 comma secondo;

c) fino a che durerà la nuova concessione anche per effetto di rinnovazioni o proroghe concesse ai sensi degli articoli 23, 24 e 124 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, se l'utenza preesistente consisteva in una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice.

Art. 85.

A coloro che abbiano ottenuta la concessione ai sensi del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, possono essere accordate le agevolazioni e sovvenzioni di cui agli articoli 48 e seguenti del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

Ove alla data di pubblicazione del presente regolamento la concessione della derivazione sia stata già ottenuta oppure sia stata domandata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni e sovvenzioni debbono essere chieste entro il termine perentorio di mesi sei decorrenti da tale data di pubblicazione.

Le istanze presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente regolamento per ottenere la concessione di agevolazioni o sovvenzioni non contemplate da leggi speciali, devono essere ripresentate entro lo stesso termine di cui al precedente comma corredandole con i documenti prescritti dal presente regolamento.

Art. 86.

Le sovvenzioni di cui agli articoli 50 e 51 del R. decreto 9 ottobre 1919 n. 2161, potranno sostituire la sovvenzione ed il contributo contemplati all art. 9 della legge 11 luglio 1913, n. 985 Sulla relativa domanda corredata da un nuovo piano finanziario provvederà, su parere del Consiglio superiore delle acque, il ministro dei lavori pubblici, sentito quello del tesoro.

Art. 87.

Ove con nuove opere sia accresciuto il volume dell'acqua già invasata per effetto d'una preesistente concessione, potranno essere accordate le sovvenzioni di cui agli articoli 50 e 51 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, in relazione al maggior volume di acqua ottenuta.

Art. 88.

Per le grandi derivazioni d'acqua pubblica concesse a termini della legge 10 agosto 1884, n. 2644, ma non ancora attuate, quando si tratti di agevolare la costruzione di importanti impianti idroelettrici, può essere dichiarata di pubblica utilità l'esecuzione delle opere ai sensi ed effetti dell'art. 25 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

La relativa domanda corredata del progetto è pubblicata nei modi prescritti dal citato decreto e dal presente regolamento.

Il decreto Reale di dichiarazione di pubblica utilità è promosso dal ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

Art. 89.

Gli attuali componenti del Consiglio superiore delle acque, i quali non possano far parte in base all'art. 44 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, continueranno a restare in carica fino allo spirare del quadriennio della loro nomina.

Art. 90.

Sono abrogati il regolamento tecnico amministrativo sulle derivazioni, approvato con decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1917, n. 85, ed i decreti Luogotenenziali 17 giugno 1917, 25 ottobre 1917 e 21 giugno 1919 sul servizio idrografico e tutte le disposizioni regolamentari contrarie a quelle contenute nel presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici
PEANO.

Il numero 1258 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 gennaio 1904, n. 151 che ha istituito una categoria di impiegati civili denominati commessi delle capitanerie di porto, e il successivo Regio decreto, n. 238 in data 13 aprile 1905 che ne ha modificato il ruolo organico;

Vista la legge 2 luglio 1908, n. 318 concernente miglioramenti economici al personale delle capitanerie di porto;

Visto il R. decreto 9 agosto 1910, n. 667 che approva il regolamento speciale per i commessi delle capitanerie di porto;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 19 giugno 1919, n. 973;

Visti i Regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231 e 7 giugno 1920, n. 739, che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge n. 2349 in data 27 novembre 1919 col quale è data facoltà al Governo del Re di provvedere al riordinamento organico del personale d'ordine delle capitanerie di porto, secondo le effettive esigenze dei servizi portuali;

Visto il R. decreto-legge, n. 304 in data 21 marzo 1920;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e commercio, di concerto con quelli della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale d'ordine delle capitanerie di porto si compone di archivisti e di applicati.

Gli archivisti presiedono presso ciascuna capitaneria di porto alla tenuta degli archivi, disimpegnano le funzioni di cancelliere nei giudizi di competenza dei capi di compartimento e di circondario marittimo e coadiuvano il personale dirigente nei servizi di Cassa e contabili e in quegli altri che il titolare dell'ufficio credesse di affidar loro.

Agli archivisti delle Capitanerie di porto potrà anche essere affidata la direzione di Uffici di porto ai quali sia normalmente preposto un incaricato.

Gli applicati concorrono alla tenuta degli archivi delle Capitanerie di porto ed attendono a tutti gli altri servizi propri della categoria d'ordine.

Art. 2.

È approvata la tabella annessa al presente decreto e firmata di ordine Nostro dal ministro per l'industria e il commercio, contenente il ruolo organico del personale d'ordine delle Capitanerie di porto.

Agli archivisti e applicati delle Capitanerie di porto sono assegnati gli stipendi e gli aumenti periodici stabiliti nella tabella stessa.

Art. 3.

Salvi i diritti concessi dalle leggi vigenti ai sottufficiali della Regia marina ed agli invalidi di guerra, i posti di applicato delle Capitanerie di porto si conferiscono per decreto Reale in seguito ad esame di concorso fra i licenziati di scuole medie di primo grado che posseggano i requisiti prescritti dall'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili e dall art. 3 del regolamento generale per la sua applicazione, e che non abbiano oltrepassato l'età di anni 25.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei relativi documenti non può essere fissato in misura inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, del decreto che indice il concorso.

Le domande, scritte di pugno degli aspiranti, e corredate dei documenti indicati nel relativo bando di concorso, dovranno essere inviate al Ministero dell'industria e commercio (Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile) Ispettorato delle Capitanerie di porto, il quale si riserva sulla base dei documenti presentati e delle maggiori informazioni che ritenesse di assumere di pronunciarsi definitivamente sulla ammissione al concorso dei singoli aspiranti.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice è composta come è indicato nell'articolo 67 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 971, intervenendovi come direttore capo del personale, il capo della Divisione personale dell'Ispettorato delle capitanerie di porto.

Art. 6.

Gli esami che sono dati a Roma, dinanzi alla Commissione di cui all'articolo precedente, constano di quattro prove scritte, delle quali tre obbligatorie e una facoltativa di lingue estere, e di una prova orale, in conformità del programma annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro dell'industria e del commercio.

Le prove scritte si dànno in altrettanti giorni diversi, nel periodo di sei ore per giorno. Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione riunita formula il tema sulle materie del programma da svolgersi nel giorno.

Il giudizio sulla prova di lingue estere è dato dalla Commissione, con il concorso di un professore di lingue.

La prova orale deve cadere su ciascuno dei gruppi indicati nel programma, e non può durare più di mezz'ora per ciascun candidato.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per quella orale.

Per ognuna delle lingue estere che l'aspirante dimostri di conoscere correntemente, la Commissione aggiunge da 2 a 4 punti alla somma dei punti riportati negli esami.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Nella prova orale i concorrenti devono riportare sette decimi sul numero complessivo dei punti.

Ultimate le votazioni la Commissione esaminatrice procede alla compilazione della graduatoria.

Sono riconosciuti vincitori del concorso i candidati idonei secondo l'ordine della votazione riportata, fino a concorrenza dei posti messi a concorso.

A parità dei punti la precedenza è regolata a senso dell'art. del regolamento generale per l'applicazione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto del 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 7.

Le promozioni al grado di archivista delle Capitanerie di porto

sono conferite agli applicati per decreto Reale e con le norme degli articoli 11 e 12 del R. decreto-legge n. 1971 in data 23 ottobre 1919.

Nella Commissione esaminatrice indicata al citato art. 12 è però sostituito al capo divisione un ufficiale superiore di porto ed al segretario del Ministero un ufficiale inferiore di porto

Gli esami sono dati a Roma con le norme, in quanto sono applicabili, stabilite dall'articolo precedente, ed in base ai programmi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal ministro per l'industria e commercio.

Art. 8.

Le note informative per gli impiegati d'ordine delle Capitanerie di porto sono divise in tre parti, conformemente al modello annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

La parte prima contiene le generalità dell'impiegato e le notizie relative agli anni di servizio, stato di famiglia, studi eseguiti, ricompense onorifiche e destinazioni avute.

La parte seconda comprende le informazioni relative alla operosità, diligenza, disciplina e condotta morale dell'impiegato.

La parte terza comprende le informazioni relative alle qualità fisiche, alla intelligenza, coltura e merito professionale dell'impiegato, nonchè il giudizio sull'idoneità all'avanzamento.

La prima parte è riempita personalmente dall'impiegato e vistata dal capo del compartimento marittimo.

La seconda e la terza parte sono compilate dal capo del compartimento dal quale il funzionario dipende, sentito il comandante in 2ª o, in mancanza, il 1° ufficiale della capitaneria.

Le note informative sono controllate dall'ispettore delle capitanerie di porto.

Questi deve esprimere il proprio giudizio complessivo sul conto dell'impiegato nella parte all'uopo riservata, nonchè tutte le considerazioni che credesse necessario formulare in merito alla compilazione delle note stesse.

A cura del capo del compartimento dal quale l'impiegato dipende è data a questo comunicazione delle notizie contenute nella seconda parte delle note informative.

L'impiegato deve dichiarare sul foglio stesso di averne presa conoscenza, apponendovi la propria firma.

Le giustificazioni che l'impiegato ritenesse opportuno di addurre a suo discarico, intorno agli appunti che eventualmente gli venissero mossi, saranno allegate alle note informative stesse.

Le note informative debbono essere compilate alla fine di ciascun anno e rimesse al Ministero entro la prima decade del gennaio successivo.

Nel caso che un impiegato sia destinato ad un Compartimento da meno di quattro mesi, le note informative sono compilate dal capo del Compartimento dove trovavasi destinato precedentemente.

Art. 9.

A ricevere il giuramento degli impiegati d'ordine di nuova nomina è delegato il capo del Compartimento.

Art. 10.

L'ispettore delle Capitanerie di porto è abilitato a dare congedi agli impiegati d'ordine delle Capitanerie di porto, nel limite stabilito dal 1° comma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Le proposte per le proroghe del congedo, di cui al 2° comma dell'articolo stesso, debbono essere rivolte al Ministero.

Nei casi urgenti i capi di compartimento possono accordare fino a cinque giorni consecutivi di congedo agli impiegati di ordine dipendenti.

Art 11.

La censura agli impiegati d'ordine delle Capitanerie di porto è inflitta dall'ispettore delle Capitanerie di porto su proposta dei capi di compartimento.

Art. 12.

È abrogato il regolamento per gli impiegati e commessi delle capitanerie di porto approvato con R. decreto n. 667 in data 9 agosto 1910.

Art. 13.

Per tutto quanto non è particolarmente disposto nel presente decreto si applicano al personale d'ordine delle Capitanerie di porto le disposizioni generali che regolano i personali d'ordine delle Amministrazioni centrali.

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

È abolito il grado di commesso delle Capitanerie di porto.

In applicazione dell'art. 14 del R decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231, gli attuali commessi entrano a far parte del ruolo degli applicati, e saranno collocati nei quadri di classificazione degli stipendi secondo le norme emanate coi RR. decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 739, e secondo l'anzianità di servizio, computata dalla loro nomina a commessi.

Art. 15.

I posti vacanti di archivista, alla prima attuazione del presente decreto, saranno conferiti agli applicati che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art 54 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n 1971, e dell'art. 8 del R decreto legge 7 giugno 1920, n. 739, con le modalità prescritte dall'art. 7 del presente decreto.

Art. 16.

I posti vacanti di applicato alla prima attuazione del presente decreto saranno conferiti, salvo i diritti concessi dalle leggi vigenti ai sottufficiali della R. marina ed agli invalidi di guerra, in seguito ad esame di concorso fra gli impiegati avventizi in servizio presso l'Amministrazione dell'industria od altre Amministrazioni dello Stato che non abbiano oltrepassato l'età di anni 30 od abbiano oltrepassato tale limite di età di un periodo non superiore a quello del servizio utile a pensione compiuto in un'Amministrazione dello Stato, purchè in ogni caso non superino l'età di anni 50.

I concorrenti saranno distinti in tre categorie col seguente ordine di precedenza:

1° avventizi che esercitino le funzioni di incaricati e delegati di porto;

2° avventizi di altra provenienza che siano forniti del titolo di studio di scuola media di primo grado;

3° avventizi che, non essendo forniti del titolo di studio indicato al numero precedente, abbiano prestato servizio almeno per 2 anni presso le Capitanerie od Uffici di porto e per dichiarazione del capo del compartimento marittimo in cui sono destinati siano riconosciuti meritevoli dell'impiego in pianta stabile.

Gl'idonei saranno classificati in graduatorie distinte a seconda della categoria a cui appartengono e saranno nominati secondo l'ordine di precedenza della rispettiva categoria.

Per questo esame di concorso valgono le norme stabilite dai precedenti articoli 4, 5 e 6.

Il ministro per l'industria e commercio è autorizzato a modificare nel bando di concorso il programma di esame per i concorrenti provenienti dagli incaricati e delegati di porto.

Art. 17.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno apportate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio corrente e per quelli venturi le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 18.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione, restando fissata al 1° maggio 1919, in forza dell'art. 74 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, la decorrenza dei nuovi stipendi per il personale attualmente in ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — ALESSIO — MEDA — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

TABELLA organica del personale d'ordine delle Capitanerie di porto.

Applicati.

(Posti in organico n. 90).

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 32° anno di grado.

Archivisti.

(Posti in organico n. 60).

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 20° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria e il commercio
ALESSIO.

PERSONALE D'ORDINE
DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Note informative

Del (1) . . . .
Sig. (2) . . . .

(1) Grado.
(2) Cognome e nome.

PARTE PRIMA.

(Notizie generali sul funzionario).

Cognome, nome e paternità . . . .
Luogo e data di nascita . . . .
Anni di servizio (1) . . . .
Stato di famiglia, numero dei figli . . . .
Titoli di studio . . . .
Ricompense onorifiche . . . .
Destinazioni avute . . . .
Incarichi speciali . . . .
Destinazioni che preferisce in caso di trasloco . . . .

Il (2) . . . .

Visto, il capo del Compartimento marittimo

(1) Servizio complessivamente prestato e servizio utile a pensione.
(2) Grado e firma del funzionario.

PARTE SECONDA.

(Operosità, diligenza, disciplina e condotta morale).

Se disimpegna il servizio con diligenza . . . .
Se dimostra zelo . . . .
Se spiega operosità . . . .
Se osserva regolarmente l'orario d'ufficio . . . .
Se ebbe punizioni disciplinari nel corso dell'anno . . . .
Condotta in servizio . . . .
Condotta privata . . . .
Contegno verso la gente di mare . . . .
Titoli delle pubblicazioni fatte . . . .

Il capo del Compartimento marittimo.

Presa conoscenza.

(1) . . . .

(1) Grado e firma del funzionario.

PARTE TERZA.

(Qualità fisiche, intelligenza, cultura, merito professionale).
(Idoneità all'avanzamento).

Se sia di buona costituzione fisica oppure cagionevole di salute .
Carattere (criterio sommario) . . . .
Prontezza di percezione . . . .
Cultura generale . . . .
Conoscenza delle disposizioni relative all'Amministrazione della marina mercantile . . . .
Conoscenza dei servizi inerenti alla categoria d'ordine . . . . .
Se si ritiene capace della direzione di un archivio . . . .
Se si ritiene idoneo all'avanzamento . . . .

Il capo del Compartimento marittimo.

PARTE RISERVATA.

(Alle osservazioni dell'ispettore del corpo delle capitanerie di porto).

Giudizio complessivo del funzionario . . . .
Eventuali osservazioni sulla compilazione della presente nota informativa . . . .

Roma, ... 192

L'ispettore del corpo delle Capitanerie di porto

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria e il commercio
ALESSIO.

PROGRAMMA dell'esame di concorso per l'ammissione ai posti di applicato delle Capitanerie di porto.

Esame scritto.

1. Composizione italiana (su facile tema che valga però a rassicurare sulla conoscenza da parte del candidato delle regole di grammatica e di sintassi, ore sei).

2. Risoluzione di un problema di aritmetica (sino alla regola del tre composto, ore sei).

3. Saggio di calligrafia (compilazione di un prospetto statistico, ore cinque; scrittura a macchina sotto dettatura, minuti cinque; copiatura minuti dieci.

4. Prova facoltativa di lingue estere (traduzione dalle lingue estere in lingua italiana, ore quattro).

Esame orale.

Durata dell'esame orale: non più di mezz'ora per ciascun candidato:

1. Nozioni generali della Storia d'Italia.

2. Nozioni di geografia fisica e politica. L'Europa in generale, l'Italia in particolare, cenni sulle altre parti del mondo.

3. Statuto fondamentale del Regno e cenni sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

4. Principi generali sull'ordinamento dell'Amministrazione marittima.

5. Regolamento sul servizio di registrazione e di archivio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria e il commercio
ALESSIO.

PROGRAMMA dell'esame di concorso per la promozione da applicato ad archivista delle Capitanerie di porto.

Prove scritte.

1. Svolgimento di un tema relativo all'ordinamento generale amministrativo del Regno ed all'ordinamento amministrativo della marina militare e mercantile (ore sei).

2. Risoluzione di quattro questioni di carattere tecnico pratico su ciascuno dei seguenti argomenti:

a) servizio d'archivi e d'ordine in genere;

b) servizio di cancelleria nei giudizi di competenza dei capi di compartimento e di circondario marittimo;

c) servizi di cassa e contabili;

d) servizi di attribuzione degli incaricati di porto (ore sei).

Prova orale.

Discussione sulle varie discipline che regolano i servizi di attribuzione degli archivisti delle Capitanerie di porto (mezz'ora).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria e il commercio
ALESSIO.

Il numero 1418 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, che estende e disciplina le funzioni della sezione di Credito agrario del Banco di Sicilia rimandando ad apposito regolamento la determinazione delle norme relative alla durata e alle modalità dei prestiti e dei mutui, alla amministrazione ed al funzionamento della sezione, alla vigilanza governativa per il servizio delle cartelle, ed a quant'altro occorra per lo svolgimento delle operazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento contenente le norme per il funzionamento della sezione di Credito agrario del Banco di Sicilia, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

SCHEMA DI REGOLAMENTO
per il funzionamento della sezione di credito agrario del Banco di Sicilia.

CAPO I.

Ordinamento della sezione.

Art. 1.

La sezione di credito agrario del Banco di Sicilia costituisce un ente morale autonomo con patrimonio separato e gestione distinta da quella del Banco di Sicilia.

Art. 2.

Il patrimonio della sezione è costituito:

a) dai patrimoni e dai fondi di riserva delle Casse provinciali di credito agrario della Sicilia aumentati dagli utili e depurati dalle perdite risultanti dalle situazioni delle singole Casse alla data della entrata in vigore del presente regolamento e dalle ritenute del 30 0/0 dell'imposta fondiaria sui redditi imponibili superiori a L. 6000 incassate e da incassarsi dal tesoro dello Stato ai sensi della legge 15 luglio 1906, n. 383;

b) dal fondo di dieci milioni da conferirsi dallo Stato, ai sensi dell'art. 2, lett. *b*), del R. decreto 7 giugno 1920, n. 775;

c) dal cinque per cento degli utili netti che il Banco di Sicilia conseguirà per un decennio, a partire dall'esercizio 1920, da prelevarsi dalla quota spettante al Banco dopo il riparto con lo Stato;

d) dal cinque per cento degli utili netti che la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia conseguirà in ciascuno degli esercizi compresi dal 1920 al 1929, se ed in quanto la Cassa stessa abbia già costituito un proprio fondo di riserva almeno pari al decimo delle giacenze dei propri depositi a risparmio, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 marzo 1906, n. 100;

e) dalle somme che, entro i limiti del 5 0/0 dei propri utili netti annuali, la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane destinerà ad incremento del patrimonio della Sezione ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 775.

I patrimoni e i fondi di riserva delle Casse provinciali risultanti dalle situazioni delle singole Casse alla chiusura della decade nella quale entrerà in vigore il presente regolamento, sono trasferiti alla Sezione mediante l'attribuzione alla medesima di tutte le attività e passività risultanti dalle situazioni suddette, nello stato in cui si trovano. Restano quindi attribuiti alla Sezione gli utili e le perdite della gestione delle singole Casse provinciali derivanti dalle operazioni precedentemente compiute e i recuperi sui crediti in sofferenza ammortati nei precedenti esercizi.

Il tesoro dello Stato verserà alla sezione le somme già incassate e quelle che incasserà scaduto il bimestre per ritenute del 30 0/0 sulla imposta fondiaria.

I dieci milioni da conferirsi dallo Stato saranno versati dal tesoro secondo le richieste della Sezione dopochè questa abbia impiegato le somme disponibili sui fondi di cui alla lettera *a*).

I fondi patrimoniali della Sezione in attesa di impiego saranno tenuti in un conto corrente presso la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, fruttifero del mezzo per cento in meno del saggio di interesse che la Cassa corrisponde sui depositi a risparmio ordinario.

Art. 3.

La Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia è amministrata dal Consiglio di amministrazione del Banco stesso, salvo le attribuzioni della Commissione di cui all'art. 6.

Art. 4.

Il direttore generale del Banco di Sicilia rappresenta la Sezione di credito agrario di fronte ai terzi e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 5.

A capo della sezione suddetta sta un direttore del Banco di Sicilia designato dal Consiglio di amministrazione.

Questi, alla immediata dipendenza del direttore generale esegue e fa eseguire le disposizioni in vigore e cura il normale svolgimento del servizio.

Art. 6.

Presso la sezione di credito agrario del Banco di Sicilia è istituita una Commissione centrale del credito composta dal direttore della sezione, che la presiede, e da altri quattro membri nominati uno dal ministro di agricoltura di concerto con quello del tesoro, due dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, fra gli amministratori delle cooperative agricole della Sicilia, ed uno dal Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele in Palermo.

Tutti i membri della Commissione debbono essere scelti fra persone particolarmente esperte in materia di credito agrario.

Ad ogni membro della Commissione spetta una medaglia di presenza di lire venti per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ed una diaria di L. 50 per ogni giorno di viaggio e per ogni giorno di adunanza della Commissione, per quei membri che non risiedono in Palermo.

Essi, ad eccezione del presidente, durano in carica due anni e non sono rieleggibili almeno per un biennio.

Dopo il primo anno dalla costituzione della Commissione scadranno dalla carica due dei membri della medesima i cui nomi saranno estratti a sorte. Successivamente la scadenza sarà determinata dall'anzianità.

I membri della Commissione, venuti a mancare nel corso di un biennio, per dimissioni o per altra causa, sono sostituiti con altri membri nominati dagli stessi Enti che avevano nominato quelli venuti a mancare.

I membri nominati nel corso di un biennio durano in carica sino alla fine del biennio stesso.

Art. 7.

La Commissione di cui all'articolo precedente:

a) determina i criteri di distribuzione del credito agrario e propone al Consiglio d'amministrazione del Banco di Sicilia le speciali norme da emanare all'uopo;

b) dà parere sulle questioni di massima e sulla interpretazione da dare alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano il credito agrario;

c) forma l'albo dei periti di cui all'art. 14;

d) delibera la concessione dei prestiti, dei mutui e dei conti correnti di cui all'art. 2, lettere *b*) e *c*), del R. decreto 22 aprile 1920, n. 516, con le estensioni di cui all'art. 1° del R. decreto 7 giugno 1920, n. 775, previo il parere favorevole delle Commissioni di cui all'art. 9, con facoltà di delegare alle Commissioni medesime la concessione di quelli per somma non superiore a L. 15,000.

Art. 8.

Le Commissioni di sconto istituite presso le sedi e succursali siciliane del Banco di Sicilia a norma dell'art. 2 della legge 2 febbraio 1911, n. 70, deliberano tutte le operazioni di credito agrario di esercizio che la sezione ha facoltà di compiere.

Art. 9.

Per dar parere, o deliberare nei casi di cui all'ultima parte della lettera *d*) dell'art. 7, sulle operazioni per miglioramenti agrari e fondiari, trasformazioni di culture, affrancazioni di canoni e livelli e acquisto di fondi, ai due membri delle Commissioni di sconto di cui all'articolo precedente nominati dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, ne sono sostituiti quattro e cioè: un membro della Giunta tecnica del catasto e un ingegnere del genio civile designati dai rispettivi capi di ufficio, il direttore della locale Cattedra ambulante di agricoltura o, in mancanza, un tecnico appartenente ad istituzioni agrarie della Provincia e un perito designato dalla Commissione di cui all'art. 6.

Ad ogni membro della Commissione spetta una medaglia di presenza di lire venti per ogni seduta, oltre il rimborso delle spese di viaggio ed una diaria di lire cinquanta per ogni giorno di viaggio e per ogni giorno di adunanza della Commissione per quei membri che non risiedono nel luogo della riunione.

Art. 10.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente:

a) danno parere sulle domande di prestiti, mutui e conti correnti sulle quali compete alla Commissione centrale del Credito di deliberare;

b) deliberano la concessione di prestiti, mutui e conti correnti nei limiti delle deleghe ricevute dalla Commissione centrale del Credito ai termini dell'art. 7 lett. *d*).

Art. 11.

I direttori delle sedi e succursali siciliane del Banco di Sicilia rappresentano la sezione di fronte ai terzi ciascuno nella sfera di azione della stessa sede e succursale, per tutte le operazioni a beneficio di fondi siti nel territorio della sfera di azione medesima.

Art. 12.

Alla sezione di Credito agrario del Banco di Sicilia sono assegnati oltre al direttore, funzionari, impiegati e agenti di servizio, scelti dal direttore generale del Banco di Sicilia fra il personale del Banco stesso, in base al fabbisogno numerico deliberato dal Consiglio di amministrazione.

È però in facoltà del Consiglio di amministrazione, ove ne ravvisi l'opportunità, di stabilire che il solo personale di concetto della sezione sia scelto fra il personale del Banco di Sicilia appartenente alla stessa categoria, e che il resto del personale per i servizi della sezione sia assunto all'infuori di quello del Banco.

In tal caso potranno essere assunti impiegati d'ordine e agenti di servizio con contratti a tempo determinato, rescindibili e rinnovabili, combinati con contratti di assicurazione che garantiscano a ciascuno un equo trattamento di quiescenza escluso ogni diritto a pensione.

È data altresì facoltà al Consiglio di amministrazione del Banco di assumere, in caso di bisogno, con contratti a tempo, legali propri della sezione, nel numero che risulterà strettamente necessario.

Fino a quando non siano assegnati presso le sedi, succursali ed agenzie dell'istituto impiegati in numero sufficiente assunti dalla sezione, spetta al personale del Banco presso gli stabilimenti medesimi di disimpegnare, senza speciale designazione, anche i servizi inerenti alle operazioni tutte di credito agrario.

Art. 13.

La sezione di credito agrario pagherà direttamente il personale

eventualmente assunto ai termini dell'articolo precedente, e rimborserà mensilmente al Banco la spesa viva sostenuta per il personale della sezione, una somma a calcolo per quello delle sedi, succursali ed agenzie, ed altra somma a calcolo a titolo di rimborso di spese generali di amministrazione.

Art. 14.

Periti scelti da apposito albo formato dalla Commissione centrale del credito, sono volta per volta incaricati dal direttore della sezione o dai direttori delle sedi e succursali del Banco di Sicilia per compiere gli esami tecnici da eseguire in sede di istruzione delle singole domande di mutuo.

I periti suddetti saranno retribuiti secondo una tariffa approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta della Commissione centrale del credito.

Altra tariffa sarà proposta e deliberata come sopra per i compensi da corrispondere agli avvocati che verranno adibiti per lo esame legale delle domande di mutuo.

Art. 15.

Gli utili netti della sezione sono destinati a costituire un fondo di riserva della medesima.

A termini del capoverso dell'art. 9 della legge 2 febbraio 1911, n. 70, modificato con decreto-legge Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 732, la sezione destinerà il 5 0|0 degli utili netti annuali a favore dei figli dei contadini morti in guerra o dalla guerra resi inabili al lavoro; ed un altro 5 0|0 degli utili stessi alla istituzione di premi di incoraggiamento e sussidi agli enti intermediari e ad altri Istituti che svolgano opera proficua per l'agricoltura.

Tutti i crediti non garantiti da ipoteca convenzionale scaduti e non pagati nell'esercizio; e gli eventuali disavanzi di gestione saranno ammortati alla fine di ciascun anno prelevandone l'ammontare dagli utili dell'esercizio o dal fondo di riserva o, in mancanza, dal patrimonio della sezione.

Saranno pure ammortati i crediti risultati incapienti in seguito alla espropriazione degli immobili ipotecati a garanzia, e quelli scaduti da più di un quinquennio e non riscossi quantunque garantiti da ipoteche.

Art. 16.

In caso di perdita di un quarto del patrimonio della sezione spetta al Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia di proporre al Ministero di agricoltura, con deliberazione motivata, la liquidazione della sezione o la continuazione della sua gestione.

La eventuale messa in liquidazione della sezione è decretata dal ministro per l'agricoltura, di concerto con quelli dell'industria e del tesoro.

La liquidazione della sezione sarà assunta dal Banco di Sicilia secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del ministro di agricoltura, di concerto col ministro del tesoro.

Compiuta la liquidazione, il ministro di agricoltura destina con decreto emesso di concerto col ministro del tesoro il residuo patrimonio della sezione, tenuto conto della provenienza delle somme costituenti il patrimonio medesimo.

Art. 17.

La sezione di credito agrario del Banco di Sicilia deve inviare ai Ministeri dell'agricoltura e del tesoro:

1° la situazione alla fine di ogni mese;

2° il bilancio annuale a chiusura dell'esercizio;

3° l'elenco dei prestiti e dei mutui in mora alla fine di ciascun anno.

Le situazioni mensili sono redatte su modelli stabiliti dal Ministero di agricoltura di concerto con quello del tesoro, su proposta della sezione stessa.

Art. 18.

L'ispettore del tesoro delegato presso la Direzione generale del Banco di Sicilia invigila sulla esatta osservanza delle leggi e del regolamento della sezione; assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione; fa le eventuali osservazioni sulle proposte e sui provvedimenti posti in deliberazione e ha facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi ed al regolamento, informandone, in ogni caso, subito i ministri per l'agricoltura e pel tesoro, ai quali spetterà di decidere la revoca della sospensione o l'annullamento della deliberazione sospesa.

Egli inoltre sorveglia la creazione e l'emissione delle cartelle, il sorteggio e l'annullamento di quelle estratte e rimborsate e può prendere visione dei libri e delle scritture e accertare lo stato della cassa.

Un commissario governativo designato dal Ministero di agricoltura tra impiegati dello Stato, assiste alle adunanze della Commissione centrale del credito di cui all'art. 6: fa le eventuali osservazioni sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul credito agrario e fondiario; invigila sulla funzione di propaganda svolta dalla sezione per l'incremento del credito agrario e la costituzione e riordinamento degli Enti intermediari a sensi dell'articolo 9 della legge 2 febbraio 1911, n. 70; riferisce al Mininistero di agricoltura sul funzionamento della sezione e sui provvedimenti necessari perchè le operazioni relative alle quotizzazioni, ai miglioramenti ed alle trasformazioni culturali di cui agli art. 27, 28 e 33 del presente regolamento siano favorite con l'assistenza degli organici tecnici dipendenti dal Ministero stesso; controfirma gli elenchi di cui all'art. 35.

Al commissario governativo compete una indennità a carico della sezione, da fissarsi annualmente con decreto del ministro di agricoltura.

Il ministro di agricoltura può inoltre disporre ispezioni straordinarie.

CAPO II.

Operazioni.

Art. 19.

La sezione di credito agrario del Banco di Sicilia compie tutte le operazioni previste dalle leggi 29 marzo 1906, n. 100, 15 luglio 1906, n. 383, 2 febbraio 1911, n. 70 e relativi regolamenti, nonchè quelle indicate nei Regi decreti 22 aprile 1920, n. 516 e 7 giugno 1920, n. 775.

Art. 20.

Le operazioni previste dalle leggi 29 marzo 1906, n. 100, 15 luglio 1906, n. 383, 2 febbraio 1911, n. 70 e relativi regolamenti e dall'art. 2 lett. *a*) del R. decreto 22 aprile 1920, n. 516, sono dalla sezione compiute nei limiti delle proprie disponibilità da impiegarsi nell'ordine seguente:

a) le somme provenienti dal trasferimento dei fondi delle Casse provinciali della Sicilia che non si trovino già impiegate nelle operazioni per miglioramenti agrari e fondiari, trasformazioni di culture, affrancazioni di canoni e livelli ed acquisto di fondi;

b) la parte dei tre decimi dei depositi della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia che non sia stata già impiegata nello acquisto di cartelle emesse dalla sezione di Credito agrario;

c) il fondo di tre milioni fornito dal Banco di Sicilia ai sensi dell'art. 2 della legge 29 marzo 1906, n. 100;

d) l'anticipazione da farsi dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane sino al limite massimo di venti milioni di lire.

Art. 21.

I prelevamenti dei tre decimi dei depositi della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, saranno da questa addebitati alla sezione di Credito agrario in un conto corrente fruttifero nel quale saranno accreditati i relativi rimborsi.

La misura degli interessi di tale conto corrente sarà determinata dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia in modo da non superare per più dell'uno per cento il costo dei depositi a

risparmio ordinario raccolti dalla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia.

Analogo conto corrente fruttifero alla stessa ragione di interessi, sarà tenuto dal Banco per i prelevamenti dal fondo di tre milioni di cui alla lett. *c)* dell'articolo precedente.

Le condizioni del conto corrente con la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele saranno fissate con decreto del ministro per l'industria, di concerto con i ministri per l'agricoltura ed il tesoro.

Art. 22.

Per le operazioni previste dalle leggi 29 marzo 1906, n. 100, 15 luglio 1906, n. 383, e 2 febbraio 1911, n. 70, e relativi regolamenti è abrogato ogni limite di somma in relazione a ciascun fondo e a ciascuno degli scopi ivi indicati, spettando alle Commissioni di sconto di cui all'art. 2 della legge 2 febbraio 1911, n. 70, di commisurare i prestiti all'effettivo fabbisogno.

Art. 23.

Oltre alle operazioni indicate nell'articolo precedente, la sezione di Credito agrario è autorizzata a compiere coi fondi indicati nello art. 20, prestiti:

a) per mettere in grado gli Enti intermediari accreditati di fornire le cauzioni per l'assunzione di affittanze collettive;

b) per il noleggio di attrezzi e macchine agricole e per le spese di assicurazione;

c) per la manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

Art. 24.

La concessione dei prestiti di cui all'articolo precedente è fatta con le cautele e le garanzie caso per caso stabilite dalle Commissioni di sconto in base alle norme da emanarsi dal Consiglio d'amministrazione, intesa la Commissione centrale del Credito.

Per i prestiti di cui alla lettera *a)* le cauzioni debbono essere sempre prestate direttamente dalla sezione di Credito agrario al proprietario, preferibilmente in titoli dello Stato, e l'Ente prestatario è sempre tenuto al pagamento annuale degli interessi e di almeno un ventesimo del capitale.

La misura degli interessi da percepirsi dalla sezione di credito agrario sulle operazioni indicate negli articoli precedenti e nelle leggi e nei regolamenti ivi richiamati, è fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione, ma non potrà in nessun caso superare il saggio normale dello sconto. Nelle operazioni con gli Enti intermediari può dalla sezione applicarsi un saggio di interesse dell'uno per cento in meno di quello stabilito dal Consiglio di amministrazione. È in facoltà degli Enti suddetti di applicare alle operazioni da essi compiute un saggio di interessi maggiore per non più dell'uno per cento di quello normale stabilito dalla sezione di credito agrario.

Art. 25.

Le operazioni di cui all'art. 2, lettere *b)* e *c)*, del R. decreto 22 aprile 1920, n. 516, con le estensioni di cui all'art. 1 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 775, possono dalla sezione di credito agrario del Banco di Sicilia essere compiute soltanto coi propri mezzi patrimoniali e col ricavato dalla vendita delle cartelle che la medesima ha facoltà di emettere per l'art. 3 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 775.

Art. 26.

Le operazioni di cui all'articolo precedente possono essere compiute in forma di conti correnti o di mutui.

Quelle compiute in forma di conti correnti, purchè garantite da ipoteca, possono essere trasformate in mutui e dar luogo alla emissione di cartelle, se l'ipoteca sia di primo grado, quando ciò sia espressamente convenuto nel contratto di conto corrente.

Art. 27.

Le operazioni di cui all'art. 25 possono avere il fine di eseguire acquisti di terreni, affrancazioni di canoni e livelli, miglioramenti agrari, trasformazioni di culture, miglioramenti fondiari e in genere qualunque opera utile a mettere maggiormente in valore i terreni, a trasformare i prodotti del suolo e ad agevolare il trasporto e lo smercio dei grandi mercati, a rendere possibile e a sviluppare l'industria e il commercio del bestiame, e in genere tutte le forme analoghe di attività agricola.

Art. 28.

Le operazioni per acquisto di terreni ed affrancazioni di canoni e livelli debbono essere normalmente compiute in forma di mutui estinguibili mediante il pagamento di uguali quote annuali in un periodo non minore di cinque e non maggiore di trenta anni.

Nei casi di cui al capoverso dell'art. 1 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 775, è però in facoltà della sezione di consentire che il prezzo di acquisto sia addebitato all'ente in un conto corrente garantito da ipoteca e che il debito in conto corrente, coi relativi interessi, sia estinto in un periodo di tempo non maggiore di due anni, mediante il ricavato di mutui da concedersi agli acquirenti dei singoli lotti risultanti dal piano di lottizzazione preventivamente approvato ed alligato al contratto di conto corrente e per la parte del piano eventualmente non potutasi attuare allo stesso Ente.

La durata dei mutui non potrà eccedere il trentennio dalla data del contratto di conto corrente.

Tutte le altre operazioni indicate nell'art. 27 debbono essere compiute in forma di apertura di credito in conto corrente.

Art. 29.

Le operazioni per acquisto di terreni e quelle per affrancazioni di livelli e canoni e per miglioramenti e trasformazioni fondiarie non potranno in nessun caso eccedere gli otto decimi del prezzo di acquisto o del valore dei terreni e debbono essere sempre garantiti da prima ipoteca. Tutte le altre operazioni indicate nell'art. 27 potranno essere garantite anche soltanto da privilegio convenzionale debitamente iscritto quando non superino le lire diecimila. Queste ultime possono essere concesse anche per tramite di Enti già iscritti nell'albo degli intermediari della sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, ma dovranno in tal caso essere garantite dalla fideiussione dell'Ente intermediario. Le operazioni per somma superiore a lire diecimila, dovranno essere garantite da ipoteca in grado utile a giudizio della Commissione centrale del credito.

Art. 30.

Le operazioni di conto corrente, eccetto quelle a favore di Enti per acquisto di terreni di cui all'art. 28, non possono avere durata maggiore di cinque anni.

L'ammontare del credito aperto in conto corrente è dalla sezione somministrato gradualmente in rapporto al fine per cui l'operazione è stata conchiusa. Quando l'operazione è stata consentita per esecuzione di opere, al contratto di conto corrente deve essere alligato il piano delle medesime con l'indicazione delle epoche in cui debbono essere eseguite. Per ciascun gruppo di opere deve essere indicata la corrispondente parte del credito aperto.

Stipulato il contratto di conto corrente, ed eseguite le formalità di iscrizione dei privilegi e delle ipoteche, quando queste risultino in conformità del contratto, la sezione inizia la somministrazione dello ammontare del credito aperto. Quando l'operazione sia concessa per la esecuzione di opere, la prima somministrazione delle somme deve essere contenuta nei limiti del credito aperto corrispondente al primo gruppo di opere da eseguire. Le somministrazioni successive sono subordinate allo accertamento della regolare esecuzione delle opere corrispondenti alle somministrazioni precedenti.

Quando nel contratto di conto corrente non sia consentita la trasformazione in mutuo ai termini dell'art. 26 debbono essere stabilite le epoche di restituzione delle somme anticipate entro il ter-

mine massimo di cinque anni dalla data del contratto medesimo.

Quando sia invece pattuita la trasformazione in mutuo, all'epoca stabilita, previo accertamento dell'adempimento dei patti convenuti, si fa luogo alla chiusura del conto corrente e alla stipulazione del contratto di mutuo. Ove questo dia luogo alla emissione di cartelle, il mutuatario è tenuto a pagare alla sezione la differenza fra l'ammontare del saldo del conto corrente e il ricavato della vendita delle cartelle.

È sempre in facoltà del debitore di rimborsare in tutto o in parte il proprio debito in conto corrente prima delle scadenze stabilite.

Art. 31.

I mutui hanno una durata non minore di cinque nè maggiore di trenta anni e debbono essere ammortati col pagamento di uguali quote annuali.

È in facoltà del debitore e dei suoi eredi od aventi causa di liberarsi anticipatamente in tutto o in parte del proprio debito. Non sono però ammesse restituzioni anticipate di capitale per somma inferiore al decimo di quella originariamente mutuata.

Art. 32.

L'interesse sulle operazioni indicate negli articoli 25 e seguenti non può eccedere la misura del saggio normale dello sconto quando siano compiute coi mezzi patrimoniali della Sezione di credito agrario. Quando invece la Sezione si procurerà i mezzi per concedere i mutui con la emissione di cartelle, l'interesse sui mutui deve essere uguale a quello delle cartelle. Nei tassi di interessi di cui sopra è compresa la quota di interessi a carico dello Stato stabilita con l'art. 5 del Regio decreto 22 aprile 1920, n. 516.

Per i mutui concessi mediante emissione di cartelle, alle quote annuali di ammortamento è aggiunto un diritto per commissione e rimborso di spese di amministrazione nella misura percentuale annualmente stabilita dal Consiglio di amministrazione, ma che non potrà eccedere il massimo stabilito dalle vigenti leggi sul credito fondiario.

Sono a carico del prestatario tutte le eventuali imposte e tasse dovute sui conti correnti e sui mutui e le spese per la stipulazione dei contratti, la iscrizione dei privilegi e delle ipoteche ed ogni altro accessorio.

Il prestatario pagherà inoltre un compenso percentuale secondo la tabella che sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione centrale del credito ed approvata dal Ministero di agricoltura a titolo di rimborso delle spese per la perizia degli immobili, l'esame legale delle domande e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori stabiliti nel contratto di conto corrente.

Art. 33.

Gli Enti e le associazioni che, per accordo consensuale, abbiano avuto il possesso di terreni, debbono, per ottenere i prestiti, di cui nel presente regolamento, produrre gli atti di accordo con il proprietario, vistati dal prefetto della Provincia, a' sensi dell'art. 2 del R. decreto 22 aprile 1920, n. 515.

Le domande per prestiti e mutui presentate da Enti e associazioni per la esecuzione di miglioramenti e bonificamenti agrari, in conformità di piani approvati in forza del disposto dell'art. 3 del predetto R. decreto-legge 22 aprile 1920, num. 515, debbono essere esaminate, e su di esse devesi provvedere, con precedenza sulle altre domande.

Art. 34.

Il periodo di estinzione dei mutui avrà sempre inizio dal 1° gennaio e la somma del mutuo sarà quella risultante dalle sovvenzioni effettivamente eseguite, coll'aggiunta degli interessi semplici fino al 1° gennaio successivo, da stabilirsi come inizio del periodo di estinzione.

L'annualità dovuta sarà determinata dal totale di due annualità fisse derivanti, per lo Stato, dalla valutazione dell'onere assunto trasformato in annualità costante e per il mutuatario dalla parte a suo carico corrispondente alla differenza fra il mutuo e la valutazione dell'onere dello Stato.

Art. 35.

Ogni anno, entro il mese di dicembre, la sezione comunicherà al Ministero di agricoltura, l'elenco dei mutui entrati in ammortamento col 1° gennaio successivo, perchè il Ministero possa provvedere al pagamento delle quote di concorso a suo carico.

Detto elenco dovrà essere vistato dal delegato del tesoro per il riscontro con le scritture contabili della sezione.

Verificata la esatta determinazione delle quote di concorso a suo carico indicate nel detto elenco, il Ministero di agricoltura provvede alla iscrizione in bilancio della corrispondente spesa per il periodo risultante dal piano di ammortamento di ciascun mutuo.

Ogni anno il ministro dell'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro, fisserà al 1° gennaio la misura del concorso governativo nel pagamento degli interessi sui mutui che verranno accordati nell'anno stesso.

Art. 36.

Nei contratti di mutui i mutuatari debbono assumere a loro carico le eventuali differenze tra i contributi calcolati a carico dello Stato e le minori somme che la sezione eventualmente riscuoterà dal Ministero di agricoltura.

Art. 37.

Sono applicabili alle operazioni ipotecarie compiute dalla sezione di credito agrario del Banco di Sicilia tutte le disposizioni del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, e quelle riguardanti i crediti fondiari degli Istituti di emissione contenute nel testo unico 28 aprile 1910, n. 204, e relativi regolamenti, in quanto non siano contrarie alle disposizioni contenute nei RR. decreti 22 aprile 1920, n. 516 e 7 giugno 1920, n. 775, e non siano dai decreti medesimi modificate.

Sono pertanto estese alla sezione di credito agrario, per quanto riguarda le operazioni garantite da ipoteca, coi benefici fiscali, anche le speciali norme per i procedimenti esecutivi, per la nomina, la revoca o la surrogazione dei sequestratari giudiziari, la surrogazione nei procedimenti di espropria, l'aggiudicazione degli immobili e il diritto degli aggiudicatari di immobili espropriati di continuare i mutui; e sono estesi anche ai debitori originari dei mutui e ai loro aventi causa gli obblighi nascenti dall'art. 20 del predetto testo unico delle leggi sul credito fondiario.

Art. 38.

Con speciali norme interne, il Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia stabilirà la procedura da seguirsi dagli uffici della sezione di credito agrario per l'istruzione e la concessione dei prestiti, per la documentazione delle domande, e per quanto altro occorre per l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento.

Capo III.

Cartelle fondiarie.

Art. 39.

La sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, quando abbia investito nelle operazioni di credito agrario, di cui all'art. 2, lettera c), del R. decreto 22 aprile 1920, n. 516, e al capoverso dell'art. 1 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 775, la metà dei propri fondi patrimoniali potrà procurarsi i mezzi per concedere mutui garantiti da prima ipoteca mediante la emissione di cartelle.

Tali cartelle potranno essere emesse soltanto per l'ammontare di mutui approvati dalla Commissione centrale del Credito di cui all'art. 6. Il complessivo ammontare delle cartelle in circolazione non potrà eccedere il decuplo del patrimonio della sezione.

Art. 40.

Le cartelle saranno fruttifere di un interesse non superiore al massimo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di credito fondiario.

Al collocamento delle cartelle provvederà, salvo speciali convenzioni col mutuatario, la sezione emittente che corrisponderà al mutuatario medesimo la somma ricavata dalla vendita.

Le cartelle saranno del taglio di lire 500; potranno però essere emessi anche i titoli quintupli o decupli e certificati nominativi per qualunque multiplo di lire 500.

Detti certificati saranno emessi in rappresentanza di cartelle unitarie e porteranno le indicazioni dei numeri che avrebbero avuto le cartelle medesime. In caso di sorteggio di numeri di cartelle compresi in detti certificati nominativi, la sezione, all'atto del rimborso del capitale delle cartelle sorteggiate, apporterà nei certificati le necessarie variazioni e potrà anche sostituire i certificati comprendenti numeri sorteggiati con certificati nuovi.

Art. 41.

La massa delle cartelle è garantita dalla massa delle ipoteche accese a favore della sezione e i crediti derivanti dai mutui sono di preferenza destinati al pagamento degli interessi e al rimborso delle cartelle sorteggiate.

I possessori delle cartelle potranno esercitare le loro ragioni soltanto contro la sezione di credito agrario.

Art. 42.

Entro un mese dalle scadenze delle rate stabilite per l'ammortamento dei mutui, la sezione procederà al sorteggio di tante cartelle quante corrispondono all'ammortamento delle quote di capitale comprese nelle quote ultimamente scadute, aumentate delle somme riscosse per restituzioni anticipate di capitale, e di quelle corrispondenti al residuo capitale di mutui chiusi in seguito all'aggiudicazione di immobili espropriati.

I detti sorteggi dovranno essere eseguiti indipendentemente dalla riscossione delle rate di ammortamento scadute, e dal pagamento del prezzo di aggiudicazione di immobili espropriati.

Le cartelle sorteggiate saranno rimborsabili entro il termine massimo di due mesi dallo eseguito sorteggio.

Art. 43.

Uno speciale regolamento interno, approvato dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, stabilirà le norme per la emissione, il sorteggio, l'annullamento e la distruzione delle cartelle, per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso delle cartelle sorteggiate, per la negoziazione e il pagamento in genere delle cartelle.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'agricoltura
MICHELI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1420. Regio decreto 27 giugno 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, in seguito alla revoca dell'autonomia scolastica, vengono consolidati a carico dei comuni di Beinasco e Virle Piemonte (Torino), rispettivamente, i contributi scolastici di L. 2700,29 e 2488,86.

N. 1421. Regio decreto 14 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro per la istruzione pubblica, il contributo scolastico a carico del comune di Pioraco (Macerata), già consolidato in L. 4746,78 col decreto Reale 29 marzo 1914, n. 460 è elevato a L. 5544,78 dal 1° gennaio 1918.

N. 1425. Regio decreto 19 settembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo giardino di carità per l'infanzia in Montebello Vicentino è eretto in ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1426. Regio decreto 26 settembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Fondazione Mazzini Garibaldi di Pieve di Sacco (Padova), è eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 10 del decreto-legge in data 25 gennaio 1920, n. 50 relativo alla composizione della Commissione centrale competente a decidere sulla revisione e la eventuale rescissione dei contratti interceduti, per il servizio pubblico del gas, fra Comuni ed esercenti di gazometri;

Visto il decreto Ministeriale in data 27 febbraio 1920, col quale si nominano alcuni componenti di detta Commissione e fra essi, in qualità di rappresentante del Ministero dell'interno, il commendatore dott. Barbieri Angelo, capo divisione addetto alla Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero stesso;

Vista la nota in data 5 ottobre 1920, n. 60155, con la quale il Ministero dell'interno comunica che il predetto comm. dott. Barbieri Angelo è stato nominato prefetto di Salerno e quindi designa in sua sostituzione il cav. uff. dott. Basile Giulio, vice prefetto, in servizio al citato Ministero;

Decreta:

Il comm. dott. Barbieri Angelo cessa di far parte della Commissione centrale di cui all'art. 10 del decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 50, ed in sua vece è nominato in qualità di rappresentante del Ministero dell'interno, il cav. uff. dott. Basile Giulio, vice prefetto, in servizio al Ministero predetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 15 ottobre 1920.

Per il ministro
RUBILLI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei monopoli industriali (Privative).

Con R. decreto dell'11 luglio 1920:

Prodi Maddalena, maestra alle lavorazioni con l'annuo stipendio di L. 3755 è a sua domanda collocata in aspettativa per motivi di salute dal 1° luglio 1920 con l'assegno annuo di L. 1877,50.

Con R. decreto del 18 luglio 1920:

Vota Giuseppe, capo di riparto tecnico nell'Amministrazione monopoli industriali (ramo manifatture) con l'annuo stipendio di L. 4500, è a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute dal 1° luglio 1920 con l'assegno annuo di L. 1500.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 15 ottobre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	166 965	New York	25 33
Londra	88 82	Berlino	37 21
Svizzera	405 93	Vienna	8 60
Spagna	362 75	Praga	33 00
Oro	352 16		

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/o netto (1906)	67.38	—
3.50 °/o netto (1902)	—	—
3 °/o lordo	—	—
5 °/o netto	69.90	—

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma aeronautica.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

Sabatini Cesare, capitano, cessa dal corpo aeronautico militare e rientra nell'arma del genio.

Betzu Angelo, capitano, cessa dal corpo aeronautico militare e rientra nell'arma del genio.

Celli Attilio, capitano, cessa dal corpo aeronautico militare e rientra nell'arma di artiglieria.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 26 settembre 1920:

I seguenti colonnelli sono collocati in posizione ausiliaria, a loro domanda, dal 20 ottobre 1920:

Rehrssen di Limina cav. Ottone — Zugni Tauro cav. Giuseppe — Besoni cav. Desiderio.

Berardo di Pralormo cav. Roberto — Tentori cav. Tito — Betti cav. Alessandro — Sbeggi cav. Virgilio — De Bonis cav. Alfredo — Mattey cav. Luigi.

Lauro cav. Giovanni, tenente colonnello, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 29 agosto 1919:

Maggesi cav. Tommaso, colonnello medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 23 luglio 1920.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

Orlandi cav. Vincenzo, maggiore medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 23 luglio 1920.

Barile cav. Felice, maggiore medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 7 agosto 1920.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

Gasparini cav. Iginio, maggiore medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio per sei mesi, dal 29 luglio 1920.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

Colli Renzo, capitano medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 24 agosto 1920.

Donadeo Vittorio, capitano medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 22 luglio 1920.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

I seguenti capitani medici sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio:

Di Palma Vincenzo, dal 5 agosto 1920 — Retani Ugo, dal 7 agosto 1920.

Con R. decreto del 26 settembre 1919:

Mancini Pasquale, capitano medico. Annullato e considerato come non avvenuto il R. decreto 28 settembre 1919 nella parte che si riferisce al suo collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, nonchè il R. decreto 24 giugno 1920 nella parte che si riferisce al suo richiamo in servizio dall'aspettativa per riduzione di quadri.

Lipari Antonino, tenente medico, annullato e considerato come non avvenuto il R. decreto 8 agosto 1920 nella parte che riguarda il suo collocamento in aspettativa per motivi speciali.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

Cuniberti cav. Giuseppe, tenente colonnello commissario, in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 26 marzo 1920, l'aspettativa di cui sopra deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Ufficiali di sussistenza.

Misuri cav. Roberto, maggiore sussistenza, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 6 agosto 1920.

Capanna Albano, capitano sussistenza, in aspettatina per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 3 febbraio 1919, richiamato in servizio dal 3 agosto 1920 con decorrenza assegni, dal 16 agosto 1920.

Delfino Antonio, capitano sussistenza, dispensato dal servizio attivo permanente in seguito a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità 20 ottobre 1918 nei ruoli degli ufficiali di sussistenza di complemento, dal 16 settembre 1920.

Moy Venceslao, capitano sussistenza, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 2 giugno 1919, richiamato in servizio dal 2 dicembre 1919 con decorrenza per gli assegni dal 16 dicembre 1919.

Moy Venceslao, capitano sussistenza, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 2 febbraio 1920.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TURINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.